



**CARTA COSTITUZIONALE
E
CODICE**

**DEL SOVRANO MILITARE
ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME
DI RODI E DI MALTA**

Promulgati il 3 settembre 2022

*Modificati in accordo al Rescriptum Ex Audentia Sanctissimi
del 10 aprile 2026*



**CARTA COSTITUZIONALE
E
CODICE**

DEL SOVRANO MILITARE
ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME
DI RODI E DI MALTA

Promulgati il 3 settembre 2022

*Modificati in accordo al Rescriptum Ex Audentia Sanctissimi
del 10 aprile 2026*

CARTA COSTITUZIONALE

**DEL SOVRANO MILITARE
ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME
DI RODI E DI MALTA**

Promulgata il 3 settembre 2022

*Modificata in accordo al Rescriptum Ex Audentia Sanctissimi
del 10 aprile 2026*

INDICE

TITOLO I - L'ORDINE E LA SUA NATURA	11
Art. 1 Origine e natura dell'Ordine	11
Art. 2 Finalità	12
Art. 3 Organizzazione territoriale.....	13
Art. 4 Soggettività internazionale.....	14
Art. 5 Rapporti con la Sede Apostolica.....	15
Art. 6 Fonti del Diritto dell'Ordine.....	16
Art. 7 Lingua Ufficiale.....	17
Art. 8 Bandiere, Insegne e Stemma dell'Ordine.....	18
TITOLO II - I MEMBRI DELL'ORDINE.....	19
Art. 9 I Ceti	19
Art. 10 Doveri dei Membri	20
TITOLO III - IL GOVERNO DELL'ORDINE	21
Art. 11 Esercizio della potestà nell'Ordine	21
Art. 12 Il Gran Maestro	22
Art. 13 Requisiti per l'elezione a Gran Maestro	23
Art. 14 Giuramento del Gran Maestro	24
Art. 15 Autorità del Gran Maestro	25
Art. 16 Residenza.....	27
Art. 17 Rinuncia all'Ufficio di Gran Maestro.....	28
Art. 18 Governo Straordinario	29
Art. 19 Governo Provvisorio	30
Art. 20 Le Alte Cariche	31
Art. 21 Le Rappresentanze Diplomatiche dell'Ordine.....	32
Art. 22 Il Prelato	33
Art. 23 Organismi Consiliari del Gran Maestro.....	34
Art. 24 Condizioni per la validità delle delibere	35
Art. 25 Il Sovrano Consiglio	36
Art. 26 Il Consiglio dei Cavalieri Professi	37

Art. 27 Revoca dalla carica di membro del Sovrano Consiglio o del Consiglio dei Professi	38
Art. 28 Il Capitolo Generale	39
Art. 29 I Membri del Capitolo Generale	40
Art. 30 Competenze del Capitolo Generale.....	41
Art. 31 Il Capitolo dei Professi.....	42
Art. 32 Il Consiglio Compito di Stato	43
Art. 33 La Consulta Giuridica	45
Art. 34 L'Avvocatura di Stato.....	46
Art. 35 L'Ordinamento Giudiziario	47
Art. 36 La rappresentanza dell'Ordine innanzi alle giurisdizioni degli Stati	48
Art. 37 La Camera dei Conti	49
 TITOLO IV - GOVERNO TERRITORIALE	 50
Art. 38 Enti di Governo Territoriale	50
Art. 39 Erezioni e soppressione delle case	51
Art. 40 Altri Enti	52
Art. 41 Membri del Priorato e del Sottopriorato	53
Art. 42 L'elezione del Priore e del Sottopriore e delle altre cariche	54
Art. 43 Il Capitolo Priorale o Sottopriorale	55
Art. 44 Durata delle cariche e del Capitolo	56
Art. 45 Il Vicario e il Procuratore.....	57
Art. 46 Le Associazioni.....	58
Art. 47 Membri dell'Associazione.....	59
Art. 48 Il Governo delle Associazioni	60
Art. 49 L'elezione del Presidente, del Tesoriere, dell'Ospedaliere e del Segretario Generale.....	61
Art. 50 Il Consiglio Direttivo.....	62
Art. 51 Competenze del Consiglio Direttivo.....	63
Art. 52 I Professi Membri di Associazioni.....	64
Art. 53 Il Commissario	65

TITOLO V - I BENI DELL'ORDINE.....	66
Art. 54 La natura e l'amministrazione dei beni.....	66
Art. 55 Amministrazione straordinaria	67
Art. 56 Determinazione degli atti di straordinaria amministrazione.....	68
Art. 57 Rendicontazione.....	69
Art. 58 Vigilanza.....	70
Art. 59 Contributo delle istituzioni melitensi.....	71
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ..	72
Art. 60 Disposizioni transitorie	72
Art. 61 Testo e traduzioni ufficiali della Carta Costituzionale e del Codice	73
Art. 62 Osservanza delle Leggi dell'Ordine.....	74

TITOLO I L'ORDINE E LA SUA NATURA

Art. 1

Origine e natura dell'Ordine

- § 1 - Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta, tradizionalmente cavalleresco e nobiliare, è sorto dal gruppo degli Ospitalari dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, chiamato dalle circostanze storiche ad aggiungere ai primitivi compiti assistenziali un'attività cavalleresca per la difesa dei pellegrini della Terra Santa e della civiltà cristiana in Oriente, che nel tempo divenne sovrano nelle isole di Rodi e poi di Malta.
- § 2 - Esso è un Ordine religioso laicale, riconosciuto da papa Pasquale II con la bolla *Pie postulatio voluntatis*, nonché soggetto di diritto internazionale.
- § 3 - Nella presente Carta Costituzionale e nel Codice il Sovrano Militare Ordine di Malta è detto "Ordine di Malta" o semplicemente "Ordine".
- § 4 - Nelle norme che seguono, il termine Codice si riferisce al Codice dell'Ordine.

Art. 2

Finalità

- § 1 - In ossequio alle sue secolari tradizioni, l'Ordine ha il fine di promuovere la gloria di Dio e la santificazione dei Membri attraverso la *tuitio fidei* e l'*obsequium pauperum*, specialmente verso i poveri e gli infermi, nel servizio al Santo Padre.
- § 2 - Fedele ai precetti divini ed ai consigli di Nostro Signore Gesù Cristo, nella fedeltà agli insegnamenti della Chiesa, l'Ordine testimonia le virtù cristiane di carità e di fratellanza, e conduce i suoi Membri a divenire discepoli credibili di Cristo.
- § 3 - L'Ordine esercita le opere di misericordia verso i Signori malati, i bisognosi e le persone prive di patria senza distinzione di religione, di razza, di sesso, di provenienza e di età. In modo particolare esercita l'attività istituzionale nell'ambito dell'assistenza sociale e sanitaria, specie in favore delle vittime di calamità eccezionali e delle guerre, testimoniando la carità cristiana.

Art. 3

Organizzazione territoriale

- § 1 - Le strutture territoriali dell'Ordine si articolano in Priorati, Sottopriorati e Associazioni Nazionali. Alcuni Priorati possono essere elevati al rango di Gran Priorati in base ad una delibera del Capitolo Generale.
- § 2 - Ai Priorati, Sottopriorati ed Associazioni Nazionali nei rispettivi territori spetta l'esclusiva competenza e responsabilità di governare i Membri dell'Ordine, nonché promuovere e vigilare sulle attività ospedaliere e caritative melitensi, fatte salve le prerogative e le competenze del Gran Maestro. Amministrano i loro beni sotto la vigilanza del Gran Magistero. Possono, inoltre, erigersi enti strumentali a carattere internazionale o locale ai sensi dell'Art. 40 della presente Carta Costituzionale.

Art. 4

Soggettività internazionale

L'Ordine in quanto soggetto di diritto internazionale esercita le funzioni sovrane in ordine alle finalità di cui all'Art. 2. Mantiene relazioni diplomatiche con Stati e Organizzazioni Internazionali¹.

¹ cfr. francesco, decreto del 3 settembre 2022; tribunale cardinalizio, sentenza del 24 gennaio 1953 (cfr. AAS. 45 [1953] 765 – 767).

Art. 5

Rapporti con la Sede Apostolica

- § 1 - L'Ordine di Malta gode *ipso iure* di personalità giuridica pubblica nella Chiesa.
- § 2 - I religiosi, in virtù dei voti, e i Membri del Secondo Ceto, in virtù della promessa di Obbedienza, sono subordinati ai propri Superiori.
- § 3 - Le chiese e gli istituti conventuali dell'Ordine sono esenti dalla giurisdizione dei vescovi diocesani e dipendono direttamente dalla Santa Sede.
- § 4 - A norma del Diritto canonico permangono integri i diritti acquisiti, le consuetudini e i privilegi concessi o riconosciuti all'Ordine dai Sommi Pontefici, a meno che siano stati espressamente revocati.
- § 5 - Il Sommo Pontefice nomina quale Suo rappresentante presso l'Ordine un Cardinale con il titolo di *Cardinalis Patronus*, eventualmente munito di speciali facoltà. Il Cardinale Patrono, come segno della sollecitudine del Santo Padre verso l'Ordine, ha il compito di promuovere il bene spirituale dell'Ordine e dei suoi Membri nonché i rapporti fra la Santa Sede e l'Ordine.
- § 6 - L'Ordine quale soggetto di diritto internazionale ha una rappresentanza diplomatica presso la Santa Sede, secondo le norme del diritto internazionale.
- § 7 - La natura religiosa dell'Ordine non esclude l'esercizio delle prerogative che gli competono in quanto soggetto di diritto internazionale riconosciuto dagli Stati.

Art. 6

Fonti del Diritto dell'Ordine

Sono fonti del Diritto melitense:

- 1 - la Carta Costituzionale, il Codice e il Diritto canonico;
- 2 - gli Atti del Romano Pontefice di natura normativa riguardanti l'Ordine,
- 3 - i provvedimenti legislativi a norma dell'Art. 15, §3, a) della Carta Costituzionale;
- 4 - gli accordi internazionali ratificati a norma dell'Art. 15, §3, d) della Carta Costituzionale;
- 5 - le consuetudini e i privilegi legittimamente acquisiti e non espressamente revocati.

Art. 7

Lingua Ufficiale

La lingua ufficiale dell'Ordine è l'italiano. Le comunicazioni ufficiali, oltre che in lingua italiana, possono essere formulate anche in altre lingue.

Art. 8

Bandiere, Insegne e Stemma dell'Ordine

- § 1 - La bandiera dell'Ordine reca o la croce bianca latina in campo rosso o la croce bianca ottagonale in campo rosso (croce di Malta).
- § 2 - Lo stemma dell'Ordine reca, sulla croce ottagonale, la croce latina in campo ovale rosso contornata da un rosario ed è sovrastato dal manto principesco sostenuto da una corona.
- § 3 - Apposito Regolamento, emanato dal Gran Maestro previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, fissa le caratteristiche e le modalità dell'uso delle bandiere, delle insegne e dello stemma dell'Ordine.

TITOLO II I MEMBRI DELL'ORDINE

Art. 9

I Ceti

- § 1 - Costituiscono il Sovrano Militare Ordine di Malta i Membri che partecipano, a seconda del proprio stato di vita, all'adempimento del carisma e della missione dell'Ordine. I Membri del Primo Ceto, ovvero i Cavalieri di Giustizia detti anche Professi, e i Cappellani Conventuali Professi, che hanno emesso i Voti religiosi sia semplici temporanei sia solenni, sono il nucleo essenziale dell'Ordine. Ad essi è attribuita la pienezza dei doveri e dei diritti. Attesa comunque la natura laicale dell'Ordine i Cappellani Professi godono solo di voce attiva salvo quanto previsto nell'Art. 29, §1, d) secondo il quale hanno voce passiva.
- § 2 - Ai Membri del Secondo Ceto, che sono legati all'Ordine attraverso la promessa di Obbedienza, e ai Membri del Terzo Ceto, in ragione del proprio *status* sono attribuiti specifici doveri e diritti.
- § 3 - I singoli Ceti e categorie di appartenenza sono regolati dal Codice.
- § 4 - Il Codice prevede la nomina di Membri *ad honorem*.

Art. 10

Doveri dei Membri

- § 1 - I Professi, memori della loro vocazione e degli obblighi liberamente assunti dinanzi alla Chiesa e all'Ordine, devono conformare la vita allo spirito del Vangelo e al Magistero della Chiesa secondo la Carta Costituzionale e il Codice, tendere alla perfezione religiosa e dedicarsi alle attività apostoliche dell'Ordine, testimoniando la Fede e la Carità.
- § 2 - I Membri del Secondo e Terzo Ceto, in accordo ai doveri del proprio status e secondo il carisma melitense, devono conformare esemplarmente la vita al Vangelo, agli insegnamenti e ai precetti della Chiesa, e dedicarsi alle attività apostoliche dell'Ordine, testimoniando la Fede e la Carità.

TITOLO III
IL GOVERNO DELL'ORDINE

Art. 11

Esercizio della potestà nell'Ordine

Le funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria, sono riservate ai competenti organi melitensi, secondo le disposizioni della Carta Costituzionale e del Codice.

Art. 12

Il Gran Maestro

Il Gran Maestro è il Capo dell'Ordine e a lui spettano anche prerogative e onori sovrani nonché il titolo di Altezza Eminentissima.

Art. 13

Requisiti per l'elezione a Gran Maestro

- § 1 - All'ufficio di Gran Maestro può essere eletto solo un Cavaliere Professo di Voti Solenni.
- § 2 - Il Gran Maestro è eletto per un periodo di dieci anni o fino al compimento del suo ottantacinquesimo anno di età, con termine di durata del mandato coincidente con il verificarsi della prima delle predette circostanze, dal Consiglio Compito di Stato ai sensi dell'Art. 32. L'eletto deve avere almeno dieci anni di Voti Solenni, se di età inferiore ai cinquanta anni; per i Cavalieri Professi di età superiore ai cinquanta anni, Membri dell'Ordine da almeno dieci anni, sono sufficienti tre anni di Voti Solenni. Al termine del mandato, il Gran Maestro può essere riconfermato una volta per un altro periodo di dieci anni e comunque fino al compimento dell'ottantacinquesimo anno di età.
- § 3 - Il Gran Maestro eletto, con lettera di proprio pugno, comunica al Santo Padre la sua elezione.

Art. 14

Giuramento del Gran Maestro

Il Gran Maestro eletto, ricevuta la conferma dell'elezione da parte del Santo Padre, presta nelle mani del Cardinale Patrono, in solenne seduta del Consiglio Compìto di Stato, il seguente giuramento:

“Io... solennemente prometto e giuro per questo Sacratissimo Legno della Croce e per i Santi Evangelii di Dio, di osservare la Carta Costituzionale, il Codice, le regole e le lodevoli consuetudini dell'Ordine nostro, e di reggere coscienziosamente l'attività dell'Ordine. Così mi aiuti Iddio e se inadempiente sarà in pericolo l'anima mia”.

Art. 15

Autorità del Gran Maestro

- § 1 - La personale autorità del Gran Maestro si estende a tutte le persone, gli enti melitensi e le proprietà, secondo le leggi dell'Ordine.
- § 2 - Il Gran Maestro, in forza della sua autorità suprema, provvede al governo generale dell'Ordine e al conferimento delle cariche e degli uffici ai sensi del presente articolo.
- § 3 - Spetta in particolare al Gran Maestro:
- a) dare leggi, su mandato del Capitolo Generale, ovvero direttive nelle materie non disciplinate né dalla Carta Costituzionale né dal Codice, né da altre leggi dell'Ordine;
 - b) emanare mediante decreto gli atti di governo;
 - c) dare esecuzione agli atti della Santa Sede che riguardano l'Ordine, e informarla annualmente sullo stato e le necessità dell'Ordine;
 - d) ratificare gli accordi internazionali;
 - e) ammettere, ai sensi di quanto disposto nel Codice, i Membri dell'Ordine al Noviziato e ai Voti Semplici e Solenni;
 - f) sentito il Sovrano Consiglio, nominare o riconfermare per un periodo di sei anni il Coordinatore del Secondo Ceto, ovvero rimuoverlo per gravi ragioni;
 - g) ammettere, sentito il Sovrano Consiglio, i Membri del Terzo Ceto alla Promessa di Obbedienza;
 - h) ricevere nell'Ordine i Membri del Terzo Ceto;
 - i) convocare il Capitolo dei Professi, e il Capitolo Generale secondo le norme della Carta Costituzionale e del Codice;

- l) amministrare, per tramite del Ricevitore del Comun Tesoro, i beni del Gran Magistero e vigilare sulla retta gestione dei beni appartenenti alle persone giuridiche melitensi;
- m) concedere, previo voto deliberativo del Consiglio dei Professi e del Sovrano Consiglio la licenza di cui all'Art. 56, §1;
- n) assicurare l'effettiva presenza delle Alte Cariche presso il Gran Magistero.

§ 4 - è compito del Gran Maestro vigilare sulle case conventuali, sulle chiese dell'Ordine, nonché sulle istituzioni autorizzate ad usare l'emblema dell'Ordine, affinché sia osservata la disciplina e sia mantenuto lo spirito religioso.

Art. 16

Residenza

La residenza del Gran Maestro è presso il Gran Magistero, da dove egli può allontanarsi solo per motivi di ufficio o per giusta causa.

Art. 17

Rinuncia all'Ufficio di Gran Maestro

A pena di inefficacia, la rinuncia all'ufficio di Gran Maestro deve essere accettata dal Consiglio Compito di Stato, appositamente convocato dal Gran Maestro, e comunicata al Santo Padre.

Art. 18

Governo Straordinario

- § 1 - In caso di impedimento permanente, di rinuncia o di morte del Gran Maestro, l'Ordine è retto da un Luogotenente Interinale nella persona del Gran Commendatore, il quale può compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione senza apportare innovazioni, fino all'elezione di un nuovo Gran Maestro o Luogotenente di Gran Maestro.
- § 2 - L'impedimento permanente del Gran Maestro è dichiarato dalla maggioranza dei due terzi dei Membri del Sovrano Consiglio e del Consiglio dei Professi, convocati e presieduti dal Gran Commendatore o in mancanza dal Gran Cancelliere, o autoconvocatisi a maggioranza assoluta. La delibera acquista efficacia solo dopo aver ottenuta la conferma della Santa Sede.
- § 3 - Il Luogotenente Interinale, sentito il Sovrano Consiglio, convoca il Consiglio Compito di Stato non prima di quindici giorni e non oltre tre mesi dalla conferma di cui al precedente §2.

Art. 19

Governo Provvisorio

- § 1 - Il Luogotenente di Gran Maestro è eletto per un anno ai sensi dell'Art. 32 fra i Cavalieri aventi i requisiti richiesti per l'elezione a Gran Maestro.
- § 2 - Il Luogotenente di Gran Maestro eletto, con lettera di proprio pugno, comunica al Santo Padre la sua elezione e si reca dal Romano Pontefice per chiedere la sua benedizione.
- § 3 - A pena di inefficacia, la rinuncia del Luogotenente di Gran Maestro deve essere accettata dal Consiglio Compito di Stato, appositamente da lui convocato, e comunicata al Santo Padre.
- § 4 - Il Luogotenente di Gran Maestro gode degli stessi poteri del Gran Maestro, eccetto le prerogative onorifiche della sovranità.

Art. 20
Le Alte Cariche

§ 1 - Le Alte Cariche sono:

- il Gran Commendatore
- il Gran Cancelliere
- il Grand'Ospedaliere
- il Ricevitore del Comun Tesoro.

I loro compiti sono disciplinati dal Codice.

§ 2 - La carica di Gran Commendatore è riservata ad un Cavaliere Professo di Voti solenni.

§ 3 - I titolari delle Alte Cariche sono eletti, per sei anni e per non più di due mandati, dal Capitolo Generale in base ad una terna vincolante, per ciascuna alta carica, proposta dal Capitolo dei Professi. Con esclusione della carica di Gran Commendatore, può essere eletto un membro in Obbedienza, con approvazione del Gran Maestro.

§ 4 - In caso di vacanza o impedimento permanente di una delle Alte Cariche, il Sovrano Consiglio procede secondo quanto disposto nel Codice.

§ 5 - La revoca di un'Alta Carica è riservata al Gran Maestro con il consenso del Consiglio dei Professi.

§ 6 - Le Alte Cariche hanno l'obbligo di garantire una presenza effettiva presso la Sede dell'Ordine, in maniera tale da assicurare l'efficiente funzionamento dell'ufficio loro affidato.

Art. 21

Le Rappresentanze Diplomatiche dell'Ordine

- § 1 - Le rappresentanze diplomatiche dipendono dal Gran Cancelliere.

- § 2 - I Capi delle missioni dell'Ordine rappresentano il Gran Maestro presso i Governi e le organizzazioni internazionali, cui sono accreditati. Anche se, nei rispettivi Stati, esistono strutture proprie dell'Ordine, essi trattano gli affari di cui sono incaricati dal Gran Maestro, in modo indipendente, sotto la propria responsabilità.

- § 3 - La nomina e la revoca dei rappresentanti diplomatici spetta al Gran Maestro, su proposta del Gran Cancelliere, sentito il Sovrano Consiglio.

Art. 22

Il Prelato

- § 1 - Il Prelato è nominato dal Sommo Pontefice, udito il Cardinal Patrono.
- § 2 - Il Prelato è il responsabile del clero dell'Ordine riguardo all'esercizio della funzione sacerdotale. Vigila affinché la vita religiosa e sacerdotale dei Cappellani e il loro apostolato si svolgano secondo la disciplina e lo spirito melitensi.
- § 3 - Il Prelato assiste il Gran Maestro, il Gran Commendatore e il Coordinatore del Secondo Ceto nella cura della vita spirituale e nell'osservanza religiosa di tutti i Membri, nonché in tutto ciò che concerne il carattere spirituale degli enti e delle opere melitensi.
- § 4 - Ad ogni sessione del Capitolo Generale e del Capitolo dei Professi, il Prelato presenta una relazione sullo stato spirituale del clero dell'Ordine.

Art. 23

Organismi Consiliari del Gran Maestro

Il Gran Maestro nel governo dell'Ordine è assistito dal Consiglio dei Professi e dal Sovrano Consiglio.

Art. 24

Condizioni per la validità delle delibere

Le delibere del Sovrano Consiglio e del Consiglio dei Professi non sono valide se adottate in assenza del Gran Maestro, salvo sua espressa autorizzazione, e qualora non sia presente la maggioranza assoluta dei Membri, né siano rispettate le altre condizioni del diritto.

Art. 25

Il Sovrano Consiglio

§ 1 - Il Sovrano Consiglio è composto da:

- a) il Gran Maestro o il Luogotenente di Gran Maestro, chelo presiede;
- b) i titolari delle quattro Alte Cariche;
- c) i cinque Consiglieri del Consiglio dei Professi;
- d) i quattro Consiglieri.

§ 2 - I consiglieri di cui al § 1, d) sono eletti dal Capitolo Generale a maggioranza dei presenti, tra i Membri del Primo e del Secondo Ceto.

§ 3 - I Consiglieri rimangono in carica per un periodo di sei anni fino all'elezione di un nuovo Sovrano Consiglio. Nessuno, a prescindere dal titolo di appartenenza, può essere membro del Sovrano Consiglio per più di due mandati.

§ 4 - Nelle materie in cui il Sovrano Consiglio deve dare il consenso al Gran Maestro perché possa agire, questi non vota. In caso di parità di voto la decisione rimane sospesa.

§ 5 - In caso di morte, rinuncia, impedimento permanente o assenza prolungata oltre sei mesi o per altra causa venga meno uno dei Membri, il Sovrano Consiglio con voto deliberativo procede alla cooptazione di un successore proveniente dal medesimo ceto.

Art. 26

Il Consiglio dei Cavalieri Professi

- § 1 - Fanno parte del Consiglio dei Professi:
- a) Il Gran Maestro o il Luogotenente di Gran Maestro, che lo presiede;
 - b) il Gran Commendatore;
 - c) cinque Consiglieri eletti dal Capitolo dei Professi.
- § 2 - Il Coordinatore del Secondo Ceto, se Professo, è invitato ad assistere senza diritto di voto alle riunioni.
- § 3 - Il Gran Cancelliere, senza diritto di voto, può essere invitato qualora lo si ritenga opportuno.
- § 4 - I Consiglieri rimangono in carica per un periodo di sei anni fino all'elezione di un nuovo Consiglio dei Professi. Nessuno può essere membro del Consiglio dei Professi per più di due mandati.
- § 5 - Il Consiglio dei Professi assiste il Gran Maestro nella cura spirituale dell'Ordine e nel governo del Primo e Secondo Ceto.
- § 6 - Il Gran Maestro non vota nelle materie in cui il Consiglio dei Professi deve dare il consenso. In caso di parità di voto la decisione rimane sospesa.

Art. 27

*Revoca dalla carica di membro del Sovrano Consiglio
o del Consiglio dei Professi*

- § 1 - La revoca per gravi motivi di qualsiasi membro del Sovrano Consiglio o del Consiglio dei Professi è deliberata a scrutinio segreto dal rispettivo Consiglio di appartenenza, con la maggioranza dei due terzi dei votanti, compreso il voto del Gran Maestro.
- § 2 - Il decreto di revoca è impugnabile innanzi alla Santa Sede entro trenta giorni dalla sua notifica all'interessato.

Art. 28

Il Capitolo Generale

- § 1 - Il Capitolo Generale, supremo organo di governo dell'Ordine, è costituito dai rappresentanti dei tre Ceti ed è convocato dal Gran Maestro ogni sei anni.
- § 2 - Il Capitolo Generale Straordinario è convocato dal Gran Maestro:
- a) ogni volta che questi, sentito il Sovrano Consiglio e il Consiglio dei Professi, lo ritenga opportuno;
 - b) per decisione del Sovrano Consiglio presa a maggioranza dei due terzi;
 - c) su istanza di almeno la metà dei Priorati, dei Sottopriorati e delle Associazioni.

Art. 29

I Membri del Capitolo Generale

§ 1 - Fanno parte del Capitolo Generale:

- a) il Gran Maestro o il Luogotenente di Gran Maestro, che lo presiede;
- b) i Membri del Sovrano Consiglio;
- c) il Prelato;
- d) dodici Delegati dei Cavalieri Professi e tre Delegati dei Cappellani Professi eletti dal Capitolo dei Professi;
- e) i Priori e i due Professi delegati eletti dal Capitolo Priorale o i loro sostituti a norma del Codice;
- f) i Sottopriori e i due Professi delegati eletti dal Capitolo sottopriorale o i loro sostituti a norma del Codice;
- g) i quindici Presidenti delle Associazioni eletti o i loro sostituti a norma del Codice;
- h) i delegati eletti dalle Assemblee dei Priorati, dei Sottopriorati e delle Associazioni, in numero proporzionale ai Membri ad essi appartenenti secondo quanto stabilito dal Codice, per garantire una effettiva rappresentatività dell'intero Ordine.

§ 2 - I Capitolari hanno l'obbligo di intervenire personalmente, salvo impedimento giustificato e riconosciuto legittimo dal Gran Maestro; in tale evenienza il sostituto, ove previsto a norma del Codice, subentra al Capitolare impedito.

Art. 30

Competenze del Capitolo Generale

- § 1 - Il Capitolo Generale tutela il carisma dell'Ordine e lo attualizza prendendo conoscenza e trattando i più importanti problemi dell'Ordine. Programma le attività, verifica lo stato patrimoniale e orienta i rapporti internazionali.
- § 2 - Il Capitolo Generale riceve la relazione del Gran Maestro sullo stato generale dell'Ordine; nonché le relazioni delle Alte Cariche, del Presidente della Camera dei Conti e del Prelato per quanto di loro competenza.
- § 3 - Il Capitolo Generale decide e promulga le leggi dell'Ordine; decide le eventuali modifiche alla Carta Costituzionale e al Codice da sottoporre alla approvazione della Santa Sede.
- § 4 - Per l'approvazione di modifiche alla Carta Costituzionale è richiesta la maggioranza dei due terzi. Per l'approvazione di modifiche al Codice è richiesta la maggioranza assoluta. In singoli casi il Capitolo Generale può delegare al Gran Maestro il potere di emanare leggi.
- § 5 - Il Capitolo Generale elegge i quattro Membri elettivi del Sovrano Consiglio ai sensi dell'Art. 25, §1, d), nonché i sette Membri della Camera dei Conti ai sensi dell'Art. 37, §2.

Art. 31

Il Capitolo dei Professi

§ 1 - Il Capitolo dei Professi ha luogo ordinariamente prima del Capitolo Generale e straordinariamente quando il Gran Maestro, sentito il Consiglio dei Professi, ne ravvisi la necessità.

§ 2 - Il Capitolo dei Professi:

- a) redige, sulla base di una votazione a scrutinio segreto, la terna vincolante per l'elezione del Gran Maestro o del Luogotenente di Gran Maestro da presentare al Consiglio Compito di Stato;
- b) redige, sulla base di una votazione a scrutinio segreto, la terna vincolante per l'elezione dei titolari delle Alte Cariche da presentare al Capitolo Generale;
- c) elegge al Capitolo Generale i dodici Delegati dei Cavalieri Professi e i tre Delegati dei Cappellani Professi.

§ 3 - I Cavalieri di Giustizia e i Cappellani di Voti Solenni, sono Membri di diritto con voto deliberativo. Quelli di Voti Semplici partecipano solo con voce consultiva.

§ 4 - I Capitolari hanno l'obbligo di intervenire personalmente, salvo impedimento giustificato e riconosciuto legittimo dal Gran Maestro, ed in ogni caso non possono delegare alcuno a rappresentarli.

§ 5 - Solo il Capitolo dei Professi ha competenza sulle materie riguardanti il Primo Ceto.

§ 6 - Può fare qualunque tipo di proposta al Gran Maestro o al Capitolo Generale riguardante la vita dell'Ordine.

Art. 32

Il Consiglio Compito di Stato

- § 1 - Il Consiglio Compito di Stato elegge il Gran Maestro o il Luogotenente di Gran Maestro sulla base di una terna vincolante proposta dal Capitolo dei Professi ai sensi dell'Art. 31, §2, a).
- § 2 - Sono Membri con diritto di voto:
- a) il Gran Maestro, o il Luogotenente di Gran Maestro o il Luogotenente Interinale;
 - b) i Membri del Sovrano Consiglio;
 - c) il Prelato;
 - d) i Priori;
 - e) i Bali Professi;
 - f) due Cavalieri Professi per ciascun Priorato, a cui se ne aggiunge un terzo in caso di vacanza dell'ufficio di Priore;
 - g) i Sottopriori o i Reggenti dei Sottopriorati;
 - h) quindici rappresentanti dei Presidenti delle Associazioni;
 - i) i delegati eletti dalle Assemblee dei Priorati, dei Sottopriorati e delle Associazioni in numero proporzionale ai Membri ad essi appartenenti secondo quanto stabilito dal Codice, per garantire una effettiva rappresentatività dell'intero Ordine.
- § 3 - Il Consiglio Compito di Stato è validamente riunito se è presente la maggioranza assoluta di coloro che devono essere convocati.

- § 4 - Per l'elezione del Gran Maestro o del Luogotenente di Gran Maestro, presente la maggioranza di quelli che devono essere convocati, è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
- § 5 - Dopo la quinta inefficace votazione, il Consiglio Compito di Stato delibera, con la stessa maggioranza di cui al §4, se procedere alla elezione di un Luogotenente di Gran Maestro per un periodo di un anno al massimo.
- § 6 - Qualora la maggioranza del Consiglio Compito di Stato abbia deliberato di procedere all'elezione di un Luogotenente di Gran Maestro, si procede al ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti nella quinta votazione. Nel ballottaggio prevale quello, tra i due candidati, che ottiene il maggior numero dei voti; in caso di parità prevale quello più anziano per Professione e in caso di pari anzianità per Professione prevale il più anziano per età.
- § 7 - Qualora la maggioranza del Consiglio Compito di Stato abbia deliberato di proseguire con l'elezione di un Gran Maestro, seguono altre cinque votazioni. Se all'esito di queste nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza di cui al precedente §4, si procede all'elezione di un Luogotenente di Gran Maestro secondo le modalità di cui al §6.
- § 8 - Se eletto, il Luogotenente di Gran Maestro deve convocare il Consiglio Compito di Stato prima della scadenza del suo mandato.

Art. 33

La Consulta Giuridica

- § 1 - La Consulta Giuridica è un organo tecnico consultivo collegiale, che può essere interpellato su questioni e problemi giuridici di particolare rilevanza dal Gran Maestro o da almeno tre Membri del Sovrano Consiglio o del Consiglio dei Professi.
- § 2 - Ne fanno parte il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale e l'Avvocato Generale di Stato.
- § 3 - I Membri sono nominati dal Gran Maestro previo parere del Sovrano Consiglio. Sono scelti tra i cultori delle scienze giuridiche, preferibilmente Membri dell'Ordine, particolarmente versati nel Diritto melitense, nel Diritto canonico e nel Diritto pubblico e internazionale. Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un massimo di tre mandati anche non consecutivi.
- § 4 - Per la validità della riunione è richiesta la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno altri due Membri.
- § 5 - L'attività della Consulta Giuridica è disciplinata da apposito Regolamento, approvato dal Gran Maestro.

Art. 34

L'Avvocatura di Stato

L'Avvocatura di Stato è composta dall'Avvocato generale di Stato, eventualmente coadiuvato da altri avvocati. L'Avvocatura di Stato assume ordinariamente il patrocinio dell'Ordine dinanzi ai tribunali sia ecclesiastici che civili.

Art. 35

L'Ordinamento Giudiziario

- § 1 - I Tribunali Magistrali sono competenti a giudicare le controversie sorte all'interno dell'Ordine, a norma del Diritto canonico e del Diritto melitense.
- § 2 - Il Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, nomina i presidenti, i giudici e il cancelliere dei Tribunali Magistrali.
- § 3 - I giudici dei Tribunali Magistrali sono scelti fra Membri dell'Ordine particolarmente esperti in diritto e provvisti degli altri requisiti previsti dal Codice. Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un massimo di tre mandati anche non consecutivi.
- § 4 - L'ordinamento giudiziario e la procedura seguita nei Tribunali Magistrali sono regolati dal Codice.

Art. 36

*La rappresentanza dell'Ordine
innanzi alle giurisdizioni degli Stati*

La rappresentanza dell'Ordine innanzi alle giurisdizioni degli Stati, sia attiva che passiva, spetta:

- a) per l'Ordine in quanto tale e per il Gran Magistero al Gran Cancelliere;
- b) per i Gran Priorati, Priorati e Sottopriorati per le Associazioni e per gli altri enti melitensi, nonché per le Commende di giuspatronato, all'organo indicato dai rispettivi Statuti o dai Regolamenti.

Art. 37

La Camera dei Conti

- § 1 - La Camera dei Conti svolge funzione di vigilanza e controllo sulle entrate, sulle uscite nonché sulla corretta amministrazione dell'intero patrimonio dell'Ordine.
- § 2 - è composta da sette Membri eletti dal Capitolo Generale, i quali a loro volta nominano al loro interno il Presidente.
- § 3 - I Membri della Camera dei Conti sono scelti fra i Membri versati nelle discipline giuridiche, in quelle economiche e finanziarie. Durano in carica fino al successivo Capitolo Generale, e possono essere rieletti solo per un secondo mandato.
- § 4 - Approva i bilanci a norma del Codice.

TITOLO IV GOVERNO TERRITORIALE

Art. 38

Enti di Governo Territoriale

- § 1 - L'articolazione territoriale del governo dell'Ordine consiste in Priorati, Sottopriorati e Associazioni, la cui erezione e approvazione del relativo statuto competono al Gran Maestro con il consenso del Consiglio dei Professi e del Sovrano Consiglio.
- § 2 - I Priorati sono costituiti obbligatoriamente nei territori dove sono presenti almeno cinque Cavalieri di Giustizia. I Sottopriorati sono costituiti obbligatoriamente nei territori ove sono presenti almeno tre Cavalieri di Giustizia. Questi affiancano le Associazioni, con diversità di ruoli e competenze. Svolgono un ruolo di vigilanza per tutelare il rispetto del carisma, della natura e della missione dell'Ordine nelle opere portate avanti dalle Associazioni. I Membri dell'Ordine nei rispettivi territori appartengono sia al Priorato o al Sottopriorato, che all'Associazione.
- § 3 - I governi dei Priorati o dei Sottopriorati si incontrano periodicamente con il governo dell'Associazione presente nello stesso territorio, per concordare il comune indirizzo di governo e di attività apostolica.
- § 4 - La procedura di cui al §1 deve essere seguita per unire, dividere o sopprimere Priorati, Sottopriorati o Associazioni.

Art. 39

Erezioni e soppressione delle case

Il Convento, le Case Conventuali ed i Noviziati sono eretti o soppressi dal Gran Maestro previo consenso del Consiglio dei Professi.

Art. 40

Altri Enti

- § 1 - Il Sovrano Consiglio procede all'erezione di enti strumentali non giurisdizionali (es. fondazioni, associazioni, società, ecc.) a carattere sovranazionale approvandone i relativi Statuti.
- § 2 - L'erezione di enti strumentali non giurisdizionali con finalità e ambiti di competenza locale è riservata ai Priori, Sottopriori e Presidenti delle Associazioni in conformità alle disposizioni del Codice, dandone notizia al Sovrano Consiglio.
- § 3 - Quanto stabilito nei due paragrafi precedenti si applica anche nel caso di unione, divisione o soppressione degli enti strumentali non giurisdizionali.

Art. 41

Membri del Priorato e del Sottopriorato

- § 1 - Appartengono al Priorato o al Sottopriorato tutti i Membri dell'Ordine aventi residenza nel loro territorio.
- § 2 - Questi compongono l'Assemblea priorale o sottopriorale, che si riunisce e delibera a norma del Codice e del proprio Statuto.
- § 3 - I Rappresentanti del Secondo e del Terzo Ceto al Capitolo priorale o sottopriorale sono eletti dal rispettivo Ceto di appartenenza a norma del Codice e del proprio Statuto.
- § 4 - Il Priore o Sottopriore eletto non può assumere la carica finché non abbia ricevuto la conferma dal Gran Maestro, udito il parere del Sovrano Consiglio e del Consiglio dei Professi, e non abbia prestato giuramento.
- § 5 - Il Codice e lo statuto priorale o sottopriorale fissano le competenze del Capitolo priorale o sottopriorale e dell'Assemblea della quale fanno parte tutti i Membri residenti nel territorio di competenza del Priorato o del Sottopriorato.

Art. 42

L'elezione del Priore e del Sottopriore e delle altre cariche

- § 1 - Il Priore e il Sottopriore, che devono essere Professi di voti solenni, sono eletti dai Membri professi di voti solenni e di voti semplici. Il Priore o il Sottopriore, udito il Capitolo, nomina il Cancelliere, il Ricevitore e l'Ospedaliere tra i Membri del Primo e del Secondo Ceto.
- § 2 - Eccezionalmente nel caso in cui non fosse possibile eleggere un Cavaliere di Giustizia, i Membri Professi di Voti Solenni e di Voti Semplici possono eleggere come Reggente un Cavaliere in Obbedienza, con dispensa del Gran Maestro.
- § 3 - Il Priore, il Sottopriore e il Reggente eletti, nonché il Cancelliere, il Ricevitore e l'Ospedaliere non possono assumere la carica finché non abbiano ricevuto la conferma dal Gran Maestro, udito il parere del Sovrano Consiglio e del Consiglio dei Professi, e non abbiano prestato giuramento.

Art. 43

Il Capitolo Priorale o Sottopriorale

§ 1 - Fanno parte del Capitolo:

- a) il Priore o il Sottopriore o il Reggente;
- b) i Cavalieri e i Cappellani Professi di Voti Solenni e di Voti Semplici appartenenti al Priorato o al Sottopriorato;
- c) il Cancelliere, il Ricevitore, l'Ospedaliere;
- d) due rappresentanti del Secondo Ceto;
- e) due rappresentanti del Terzo Ceto;
- f) il Cappellano Capo.

§ 2 - I Rappresentanti in seno al Capitolo del Secondo Ceto così come quelli del Terzo Ceto sono eletti dal rispettivo Ceto di appartenenza a norma del Codice e dello Statuto.

§ 3 - Il Cappellano Capo, di preferenza Professo, è eletto da tutti i cappellani ascritti al Priorato o al Sottopriorato.

Art. 44

Durata delle cariche e del Capitolo

Il Priore, il Sottopriore, o il Reggente, il Cancelliere, il Ricevitore, l'Ospedaliere e i Capitolari rimangono in carica sei anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato. Per una terza eventuale rielezione è richiesta la maggioranza dei due terzi.

Art. 45

Il Vicario e il Procuratore

- § 1 - Il Gran Maestro uditi i Professi del Priorato o del Sottopriorato, previo consenso del Consiglio dei Professi, per gravi cause, può rimuovere un Priore o un Sottopriore e nominare un Vicario.
- § 2 - Entro un mese dalla nomina il Vicario convoca i Professi per l'elezione del nuovo Priore.
- § 3 - Per gravi cause, il Gran Maestro, uditi i Professi del Priorato o del Sottopriorato, previo consenso del Consiglio dei Professi, può nominare un Procuratore che rimane in carica fino alla normale scadenza elettorale.
- § 4 - Il Vicario o il Procuratore di regola deve essere un Cavaliere Professo, anche non appartenente al Priorato o al Sottopriorato.

Art. 46

Le Associazioni

- § 1 - Le Associazioni sono erette con decreto del Gran Maestro, previo consenso del Consiglio dei Professi e del Sovrano Consiglio, in quei territori con almeno quindici Membri. In caso di voto non concorde il Gran Maestro non può agire.
- § 2 - I loro statuti sono redatti in conformità alle disposizioni della presente Carta Costituzionale, del Codice, del Diritto canonico e alla legislazione interna degli Stati in cui hanno sede e sono approvati dal Gran Maestro, previo consenso del Sovrano Consiglio.
- § 3 - Nei territori in cui coesistono Associazione e Priorato o Sottopriorato, il Priore o il Sottopriore tutela l'esatto adempimento al carisma dell'Ordine delle opere dell'Associazione.

Art. 47

Membri dell'Associazione

- § 1 - Appartengono all'Associazione tutti i Membri dell'Ordine aventi residenza nel territorio di sua competenza.
- § 2 - Questi compongono l'Assemblea dell'Associazione, che si riunisce e delibera a norma del Codice e del proprio Statuto.

Art. 48

Il Governo delle Associazioni

- § 1 - L'Associazione è guidata da un Presidente e da un Consiglio Direttivo in conformità al Codice e al proprio Statuto.
- § 2 - Nella conduzione dell'Associazione il Presidente è coadiuvato dal Tesoriere e dal Segretario Generale.

Art. 49

*L'elezione del Presidente, del Tesoriere,
dell'Ospedaliere e del Segretario Generale*

- § 1 - Il Presidente, il Tesoriere, l'Ospedaliere e il Segretario Generale sono eletti dall'Assemblea dell'Associazione, preferibilmente, tra i Membri del Primo e del Secondo Ceto.
- § 2 - Il Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio, conferma la nomina del Presidente, del Tesoriere, l'Ospedaliere e del Segretario Generale.
- § 3 - La durata del loro ufficio è triennale e possono essere rieletti per un secondo mandato. Per una terza eventuale rielezione è richiesta la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 50

Il Consiglio Direttivo

§ 1 - Fanno parte del Direttivo dell'Associazione:

- a) il Presidente;
- b) il Tesoriere;
- c) l'Ospedaliere;
- d) il Segretario Generale;
- e) tutti i Professi residenti nel territorio dell'Associazione;
- f) il Cappellano Capo;
- g) tre rappresentanti del Secondo Ceto;
- h) tre rappresentanti del Terzo Ceto.

§ 2 - I Rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo del Secondo Ceto così come quelli del Terzo Ceto sono eletti dal rispettivo Ceto di appartenenza a norma del Codice e del proprio Statuto. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un secondo mandato; per un terzo mandato si richiede la maggioranza dei due terzi.

§ 3 - Il Cappellano Capo, di preferenza Professo, è eletto da tutti i cappellani iscritti all'Associazione.

§ 4 - Il Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio, conferma l'elezione dei Membri del Consiglio Direttivo.

Art. 51

Competenze del Consiglio Direttivo

Le competenze del Consiglio Direttivo sono determinate dal Codice e dallo Statuto proprio dell'Associazione.

Art. 52

I Professi Membri di Associazioni

Qualora il Presidente dell'Associazione sia un Membro del Secondo o Terzo Ceto, i Professi che risiedono nel territorio dell'Associazione, in quanto religiosi, dipendono dal Priore o dal Sottopriore più vicino assegnato loro dal Gran Maestro.

Art. 53

Il Commissario

- § 1 - Per grave causa il Gran Maestro uditi, i Professi appartenenti all'Associazione e con il consenso del Sovrano Consiglio, può disporre il commissariamento di una Associazione.
- § 2 - Salvo che sia diversamente previsto dal decreto di commissariamento, decadono tutte le cariche associative ed il Commissario ne assume i relativi poteri.
- § 3 - Entro i termini previsti dal decreto di nomina e comunque non oltre un anno dall'assunzione dell'incarico, il Commissario deve procedere alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo degli organismi statutari.
- § 4 - Il Commissario deve essere un Cavaliere Professo o un Cavaliere in Obbedienza da almeno cinque anni, anche non appartenente all'Associazione.

TITOLO V

I BENI DELL'ORDINE

Art. 54

La natura e l'amministrazione dei beni

- § 1 - L'Ordine, i Priorati, i Sottopriorati, le Associazioni e gli altri enti melitensi, in quanto persone giuridiche pubbliche possono acquistare, amministrare, alienare ed usare beni economici a norma del diritto.

- § 2 - I loro beni economici sono amministrati da colui che regge immediatamente la persona giuridica pubblica in conformità al Diritto melitense e al Diritto canonico.

- § 3 - Nessuna nuova o maggiore spesa, che ecceda il bilancio preventivo approvato, può essere deliberata, senza prima avere reperito la corrispondente entrata o stabilito i mezzi per farvi fronte.

- § 4 - Colui che regge immediatamente la persona giuridica pone invalidamente in essere atti che eccedono l'amministrazione ordinaria, salvo che abbia agito in conformità agli articoli seguenti.

Art. 55

Amministrazione straordinaria

- § 1 - Sono atti di straordinaria amministrazione, le spese, le alienazioni, i debiti e altre operazioni per le quali, a norma del Diritto canonico, del Codice o dello Statuto che regge la persona canonica pubblica, si deve ottenere la licenza dell'autorità competente.
- § 2 - Per la valida alienazione di beni immobili e beni mobili, preziosi per valore artistico o storico e di ex-voto donati alla Chiesa, si deve sempre ottenere la licenza della Santa Sede.

Art. 56

Determinazione degli atti di straordinaria amministrazione

- § 1- Spetta al Capitolo Generale fissare la somma oltre la quale il Gran Maestro *ad validitatem* ha bisogno del consenso del Sovrano Consiglio e del Consiglio dei Professi, manifestato con voto segreto, per contrarre debiti, alienare beni o affrontare spese. Spetta, inoltre, al Capitolo Generale fissare la somma oltre la quale è necessaria la licenza scritta del Gran Maestro affinché gli enti melitensi possano validamente alienare beni, affrontare spese o contrarre debiti.
- § 2 - Spetta all'Assemblea Priorale, Sottopriorale o a quella dell'Associazione fissare la somma oltre la quale il Priore, il Sottopriore o il Presidente ha bisogno del consenso del rispettivo Capitolo o del Consiglio Direttivo dell'Associazione, manifestato con voto segreto, affinché possa validamente alienare beni, affrontare spese o contrarre debiti. Spetta, inoltre, all'Assemblea Priorale, Sottopriorale o a quella dell'Associazione fissare la somma oltre la quale è necessaria la licenza scritta del Priore, Sottopriore o del Presidente affinché gli enti melitensi rientranti nel rispettivo territorio di competenza possano validamente alienare beni, affrontare spese o contrarre debiti.
- § 3 - Nei casi di cui al precedente §1 è richiesta *ad validitatem* l'acquisizione del parere non vincolante della Camera dei Conti.

Art. 57

Rendicontazione

Colui che regge immediatamente la persona giuridica è tenuto annualmente a presentare al proprio Superiore il bilancio consuntivo e preventivo a norma del Codice e dello Statuto proprio.

Art. 58

Vigilanza

Ai Superiori spetta il dovere e hanno il diritto di vigilare con cura sull'amministrazione di tutti i beni che appartengono alle persone giuridiche a loro soggette.

Art. 59

Contributo delle istituzioni melitensi

Il Capitolo Generale determina il contributo annuale dei Priorati, dei Sottopriorati e delle Associazioni per le necessità del Gran Magistero, in proporzione alla loro rispettiva capacità economica.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60

Disposizioni transitorie

- § 1 - La presente Carta Costituzionale non pregiudica gli indulti, i privilegi, le dispense e i diritti acquisiti riguardo alla vita comune e al regime richiesto dal voto solenne di povertà. Resta fermo per ciascuno il diritto di scegliere di adeguarsi a quanto stabilito dalla presente Carta Costituzionale.
- § 2 - Il Gran Maestro, udito il Sovrano Consiglio e il Consiglio dei Professi, emana, se necessarie, le opportune norme transitorie per disciplinare i rapporti pendenti al momento dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale e del Codice.

Art. 61

*Testo e traduzioni ufficiali della Carta Costituzionale
e del Codice*

- § 1 - Il testo della Carta Costituzionale e del Codice è redatto in lingua italiana. Il Gran Maestro, previo parere del Sovrano Consiglio, disporrà per la traduzione ufficiale nelle varie lingue.
- § 2 - Il testo ufficiale in lingua italiana, munito della firma del Gran Maestro e del Sigillo di Stato, è conservato nell'archivio magistrale.
- § 3 - In caso di interpretazioni difformi prevale il testo ufficiale in lingua italiana.

Art. 62

Osservanza delle Leggi dell'Ordine

Le prescrizioni contenute nelle Leggi dell'Ordine non costituiscono di per sé precetto sotto pena di peccato, a meno che si tratti di materia di Leggi Divine, dei Voti e della Promessa di Obbedienza.

CODICE

**DEL SOVRANO MILITARE
ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME
DI RODI E DI MALTA**

Promulgato il 3 settembre 2022

*Modificato in accordo al Rescriptum Ex Audentia Sanctissimi
del 10 aprile 2026*

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI	81
TITOLO II - I MEMBRI DELL'ORDINE.....	83
CAPITOLO I - I MEMBRI DEL PRIMO CETO	83
SEZIONE I - L'ASPIRANTATO	85
SEZIONE II - IL NOVIZIATO	87
SEZIONE III - I CAVALIERI PROFESSI DI VOTI SEMPLICI	94
SEZIONE IV - CAVALIERI PROFESSI DI VOTI SOLENNI	98
SEZIONE V - CAPPELLANI CONVENTUALI	102
SEZIONE VI - I CONSIGLI EVANGELICI	104
Parte Prima	
CONSIGLIO EVANGELICO DI OBEDIENZA	104
Parte Seconda	
CONSIGLIO EVANGELICO DI CASTITÀ.....	106
Parte Terza	
IL CONSIGLIO EVANGELICO DI POVERTÀ.....	107
SEZIONE VII	
GLI OBBLIGHI DEI PROFESSI IN GENERALE	110
CAPITOLO II - I MEMBRI DEL SECONDO CETO.....	111
CAPITOLO III - MEMBRI DEL TERZO CETO	121
CAPITOLO IV - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER I MEMBRI DEL SECONDO E TERZO CETO	126
CAPITOLO V - GRADI E ONORIFICENZE	133
TITOLO III - IL GOVERNO DELL'ORDINE.....	135
SEZIONE I - Il Governo Centrale	135
Parte Prima	
IL GRAN MAESTRO.....	135

Parte Seconda	
GOVERNO STRAORDINARIO.....	137
Parte Terza	
IL LUOGOTENENTE INTERINALE	137
Parte Quarta	
IL LUOGOTENENTE DI GRAN MAESTRO.....	138
Parte Quinta	
CONFERIMENTO DI CARICHE E INCOMPATIBILITÀ	138
Parte Sesta	
NORME RIGUARDANTI ALCUNI ASPETTI DEL GOVERNO	139
Parte Settima IL PRELATO.....	146
Parte Ottava IL SOVRANO CONSIGLIO.....	147
Parte Nona CONSIGLIO DEI PROFESSI.....	149
Parte Decima	
NORME COMUNI AL SOVRANO CONSIGLIO E AL CONSIGLIO DEI PROFESSI.....	151
Parte Undicesima IL CAPITOLO GENERALE.....	152
Parte Dodicesima IL CAPITOLO DEI PROFESSI.....	154
Parte Tredicesima	
IL CONSIGLIO COMPITO DI STATO	156
Parte Quattordicesima	
LA CONSULTA GIURIDICA.....	157
Parte Quindicesima	
L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.....	158
SEZIONE I - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO	158
SEZIONE II - COMPETENZA DEI TRIBUNALI MAGISTRALI	160
SEZIONE III	
L'ORDINAMENTO PROCESSUALE	161

SEZIONE IV - L'AVVOCATURA DI STATO	161
SEZIONE V - GLI AVVOCATI DIFENSORI	162
Parte Sedicesima COMUNICAZIONE	163
Parte Diciassettesima EMBLEMA	164
SEZIONE II	165
Parte Prima CONTRIBUTI E TASSE	165
Parte Seconda CAMERA DEI CONTI	166
SEZIONE III - L'ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE ..	168
Parte Prima LE PERSONE GIURIDICHE	168
CAPO II - PRIORATI, SOTTOPRIORATI E ASSOCIAZIONI	169
SEZIONE I - NORME COMUNI	169
SEZIONE II - I PRIORATI E I SOTTOPRIORATI	171
SEZIONE III - ASSOCIAZIONI NAZIONALI	173
SEZIONE IV - LE DELEGAZIONI	175
SEZIONE V - LE OPERE DELL'ORDINE	176
TITOLO IV	179
ATTI DEL GRAN MAGISTERO	180
RESCRIPTUM EX AUDENTIA SANCTISSIMI	182

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Natura del Codice Melitense

Il presente Codice regola la vita, l'organizzazione e l'attività dell'Ordine in conformità alla Carta Costituzionale.

Art. 2

Interpretazione delle leggi

L'interpretazione delle leggi viene fatta in conformità al Libro Primo del Codice di Diritto Canonico.

Art. 3

Promulgazione delle leggi e pubblicazione dei decreti

Le leggi e i decreti normativi vengono rispettivamente promulgati o pubblicati nel Bollettino Ufficiale. Gli atti legislativi, salvo disposizioni contrarie, entrano in vigore trenta giorni dopo la data della pubblicazione.

Art. 4

Dispensa dalle leggi

Il Gran Maestro, nel rispetto della Carta Costituzionale, può dispensare, in casi particolari, dall'osservanza delle disposizioni del presente Codice, fatte salve le materie concernenti: voti, prescrizioni delle leggi date dall'autorità ecclesiastica e struttura del Governo.

Art. 5

Denominazione

La denominazione dell'Ordine, come da consuetudine, può essere abbreviata in SMOM. Altre denominazioni dovranno essere autorizzate dal Capitolo Generale.

TITOLO II I MEMBRI DELL'ORDINE

CAPITOLO I I MEMBRI DEL PRIMO CETO

Art. 6

I Cavalieri di Giustizia e i Cappellani Conventuali

- § 1 - I Cavalieri di Giustizia e i Cappellani Conventuali in forza dei Voti Solenni di povertà, di castità e di obbedienza da loro emessi, sono religiosi a tutti gli effetti e si attengono alle norme universali e particolari che li riguardano. In risposta alla vocazione divina e sotto l'azione della grazia, essi si pongono alla sequela di Cristo Signore con l'offerta della propria vita, consacrandosi secondo il carisma melitense a Dio e alla *tuitio fidei* e all'*obsequium pauperum*, nell'osservanza del diritto proprio dell'Ordine, per raggiungere la perfezione evangelica e la propria santificazione. Per amore di Cristo essi si fanno “*servi dei poveri*”, soprattutto degli ammalati, e militano per la propagazione del Vangelo tramite la carità. Sotto l'autorità dei Superiori, i Cavalieri di Giustizia e i Cappellani Conventuali sono dediti al servizio dell'Ordine.
- § 2 - I Cappellani Conventuali sono incardinati nell'Ordine. A essi spetta primariamente la cura pastorale dei Membri dell'Ordine, soprattutto dei Cavalieri di Giustizia, con i quali condividono la medesima vocazione alla vita religiosa e i vincoli di fraternità derivanti dalla consacrazione. Essi sono impegnati in modo speciale nella formazione religiosa, liturgica e spirituale dei Membri dell'Ordine. Sotto l'autorità dei Superiori si dedicano anche all'assistenza spirituale nelle opere caritative, assistenziali e missionarie dell'Ordine, nonché al servizio delle sue chiese e delle sue case conventuali.

- § 3 - Nella vita fraterna in comune, secondo il carisma melitense, i Membri del Primo Ceto, e di riflesso l'intera famiglia giovanita, sperimentano e testimoniano la presenza di Cristo vivo e risorto. Il Convento e la vita conventuale rappresentano il fondamento su cui si edifica la vita spirituale e l'azione caritativa dei Professi nell'animazione e nella direzione delle opere dell'Ordine. In ragione della peculiare natura e finalità dell'Ordine, il Gran Maestro può, nondimeno, concedere in singoli casi e per giustificati motivi, forme e modalità proprie di vita religiosa.
- § 4 - Per assicurare l'osservanza della disciplina religiosa, il Gran Maestro, previo voto deliberativo dei Membri del Consiglio dei Professi, emana un apposito Regolamento predisposto dal Gran Commendatore.

SEZIONE I L'ASPIRANTATO

Art. 7

Aspirantato

Spetta al Gran Maestro, previo consenso del Consiglio dei Professi, ammettere i candidati all'Aspirantato.

Art. 8

Requisiti per l'ammissione all'Aspirantato

Può essere ammesso all'aspirantato colui che:

- a) è Cavaliere del Secondo Ceto o è Cavaliere del Terzo Ceto da almeno un anno;
- b) non è trattenuto da alcun impedimento previsto dalla Carta Costituzionale, dal Codice o dal Diritto Canonico;
- c) è animato da retta intenzione;
- d) è idoneo a servire gli infermi e i poveri di Gesù Cristo e a dedicarsi al servizio della Chiesa e della Santa Sede secondo lo spirito dell'Ordine.

Art. 9

Domanda di ammissione all'Aspirantato del Primo Ceto

- § 1 - Il candidato all'Aspirantato deve rivolgere la domanda di ammissione al Superiore competente per territorio, indirizzata al Gran Maestro.
- § 2- Se nella regione ove il candidato ha residenza non esiste alcuna circoscrizione melitense, la domanda di ammissione deve essere presentata direttamente al Gran Maestro.

Art. 10

Responsabili degli Aspiranti

- § 1 - Una volta accettata la domanda Gran Maestro, con il consenso del Consiglio dei Professi, il Superiore territorialmente competente, affida l'Aspirante ad un Cavaliere di Giustizia espressamente deputato e a un Direttore Spirituale, Cappellano Conventuale o Cappellano Conventuale *ad honorem*.
- § 2 - Il Cavaliere deputato deve far pervenire relazione scritta al Superiore circa la personalità, la condotta e l'idoneità dell'Aspirante.

Art. 11

Durata dell'Aspirantato

- § 1 - L'Aspirantato deve durare da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, periodo entro il quale l'Aspirante è formato secondo quanto stabilito dalla *Ratio Formationis* pubblicata dal Gran Maestro previo consenso del Consiglio dei Professi.
- § 2 - Al concludersi dell'Aspirantato il candidato deve presentare domanda scritta al Gran Maestro per essere ammesso al noviziato.

SEZIONE II IL NOVIZIATO

Art. 12

Erezione del Noviziato

- § 1 - Il Noviziato è eretto, trasferito o soppresso dal Gran Maestro con il consenso del Consiglio dei Professi.
- §. 2 - Il Noviziato deve essere effettuato in conformità al disposto dell'Art. 22 del Codice.
- § 3 - I periodi stabiliti per partecipare a progetti di *obsequium pauperum* possono avvenire al di fuori della Comunità di noviziato secondo le direttive del Maestro dei Novizi.
- § 4 - In casi particolari il Gran Maestro, udito il parere del Consiglio dei Professi, può concedere – eccezionalmente – che il candidato effettui il Noviziato presso altra casa di sua scelta, sotto la guida di un religioso esperto che prende il posto del Maestro dei Novizi.

Art. 13

Maestro dei Novizi

- § 1 - Il Gran Maestro nomina per ciascun Noviziato il Maestro dei Novizi ed un Vice Maestro. Entrambi vengono scelti fra i Cavalieri di Giustizia e i Cappellani Conventuali con almeno quarant'anni d'età e tre anni di Voti solenni, aventi qualità specifiche per la formazione e il discernimento vocazionale.
- § 2 - Il Maestro dei Novizi è l'unico responsabile della formazione umana e spirituale del Novizio conformemente alla *Ratio Formationis*.

- § 3 - Il Maestro dei Novizi deve curare che il Novizio sia fedele all'osservanza religiosa e alla partecipazione all'*obsequium pauperum* dell'Ordine, come prescritto per i Cavalieri Professi, discernerne la vocazione e provarne la sua responsabilità nel corrispondere agli impegni nell'Ordine. In prossimità della scadenza del periodo di Noviziato, il Maestro presenta per iscritto ai Superiori una relazione con cui esprime il suo giudizio sull'ammissibilità del Novizio alla Professione semplice temporanea.
- § 4 - Ogni semestre il Maestro riferisce, per iscritto, al Gran Maestro sui progressi di ciascun novizio.
- § 5 - Nel Noviziato vi sia almeno un Direttore Spirituale, nominato dal Gran Maestro e scelto fra i Cappellani Conventuali, oppure fra i Cappellani Conventuali *ad honorem* con almeno dieci anni di appartenenza all'Ordine. Vi sia inoltre un confessore a norma del can. 630, §3 CIC.

Art. 14

Ammissione degli Aspiranti al Noviziato

- § 1 - Spetta al Gran Maestro, previo consenso del Consiglio dei Professi, ammettere gli Aspiranti al Noviziato.
- § 2 - I Cavalieri appartenenti al Secondo Ceto possono chiedere di essere ammessi direttamente al Noviziato senza passare attraverso il periodo di Aspirantato. Essi devono tuttavia sottostare alla stessa procedura di richiesta degli Aspiranti ordinari prescritti nel presente Codice.

Art. 15

Documenti richiesti per l'ammissione al Noviziato

Per l'ammissione al Noviziato si richiedono:

- a) i certificati di battesimo e di cresima;
- b) il certificato di stato libero;
- c) le lettere testimoniali del Parroco;
- d) le lettere testimoniali dei rispettivi Superiori per quegli aspiranti che hanno fatto parte di un seminario diocesano, collegio o noviziato di altro Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica;
- e) le lettere testimoniali del Superiore della circoscrizione melitense a cui appartiene l'Aspirante;
- f) eventuali altre testimonianze che i Superiori competenti ritengano utili.

Art. 16

Oggetto delle lettere testimoniali

Le lettere testimoniali devono informare circa i natali, i costumi, l'indole, la reputazione, la condizione sociale e la cultura dell'Aspirante e se sussistano i requisiti di cui agli artt. 8 e 18 del presente Codice.

Art. 17

Segreto circa le informazioni

Chiunque venga a conoscenza del contenuto delle lettere testimoniali o delle informazioni, è tenuto al segreto circa le informazioni medesime e le persone che le hanno fornite.

Art. 18

Requisiti per la validità dell'ammissione al Noviziato

Oltre che ai requisiti di cui al can. 643, §1, n. 2-5 CIC per la validità dell'ammissione al Noviziato si richiede che l'aspirante:

- a) sia membro dell'Ordine da almeno un anno;
- b) abbia compiuto ventidue anni;
- c) non abbia riportato condanne penali o abbia in corso procedimenti penali;
- d) non sia membro di organizzazioni le cui finalità siano in contrasto con lo spirito e le norme della Chiesa Cattolica.

Art. 19

Requisiti per la liceità dell'ammissione al Noviziato

Per la lecita ammissione al Noviziato si richiede che l'Aspirante:

- a) sia animato da retta intenzione;
- b) sia idoneo a servire gli infermi e i poveri di Gesù Cristo e a dedicarsi al servizio dell'Ordine, della Chiesa e della Santa Sede secondo lo spirito melitense;
- c) non sia gravato da debiti ai quali non possa fare fronte;
- d) all'atto dell'ammissione sia esente da obblighi di legge o morali verso i consanguinei.

Art. 20

Dispensa dagli impedimenti per l'ammissione al Noviziato

La dispensa dagli impedimenti di cui ai precedenti artt. 18, a-c) e 19, b-d) è riservata al Gran Maestro, previo consenso del Consiglio dei Professi.

Art. 21

Inizio del Noviziato

- § 1 - Il Noviziato ha inizio secondo le norme del cerimoniale e se ne redige il verbale autentico.
- § 2 - L'Aspirante, prima di cominciare il Noviziato, è tenuto a compiere un corso di esercizi spirituali con silenzio di otto giorni interi, presso un luogo approvato, premettendo, secondo il prudente consiglio del confessore, una confessione generale.

Art. 22

Durata del Noviziato

- § 1 - Il Noviziato deve avere la durata continuativa di almeno dodici mesi trascorsi nella stessa comunità di noviziato.
- § 2 - Il Gran Maestro, sentito il Maestro dei Novizi, può prorogare il periodo di Noviziato fino ad un massimo sei mesi.
- § 3 - Per la validità del Noviziato vale quanto stabilito dal can. 649, §1 del CIC.

Art. 23

La formazione dei Novizi

- § 1 - Il Novizio, sotto la guida del Maestro, deve applicarsi agli esercizi di pietà e di formazione religiosa come prescrive il Regolamento. Deve inoltre tendere all'assimilazione della spiritualità, della Regola, delle leggi e della storia dell'Ordine.
- § 2 - Il Novizio deve, pure, esercitarsi nelle opere di misericordia e, ove possibile, in quelle dell'Ordine, alle quali è chiamato in virtù della Professione religiosa cui tende.
- § 3 - La *Ratio Formationis* deve essere approvata dal Gran Maestro con il consenso del Consiglio dei Professi.

Art. 24

Domanda e ammissione alla Professione semplice temporanea

- § 1 - Nell'imminenza del termine del noviziato, il Novizio che intende emettere i Voti, deve presentare domanda scritta al Gran Maestro per l'ammissione alla Professione dei Voti semplici, che nell'Ordine sono sempre temporanei, tramite il proprio Superiore che esprime il suo parere.
- § 2 - Per la validità della Professione Semplice temporanea si richiede che:
- a) chi la vuole emettere abbia compiuto almeno 23 anni di età;
 - b) il Noviziato sia stato portato a termine validamente;
 - c) ci sia l'ammissione, decisa liberamente dal Gran Maestro, con il consenso del Consiglio dei Professi;

- d) la Professione sia espressa ed emessa senza violenza, timore grave o inganno;
- e) sia ricevuta dal Gran Maestro, personalmente o per mezzo di un suo delegato.

§ 3 - Spetta al Gran Maestro, con il giudizio positivo del Maestro dei Novizi e previo consenso del Consiglio dei Professi, ammettere il Cavaliere alla prima Professione di Voti Temporanei.

Art. 25

Esercizi spirituali in preparazione alla Professione

In preparazione alla Professione dei Voti Semplici temporanei, il Novizio deve seguire un corso di esercizi spirituali con silenzio, di otto giorni completi presso un luogo approvato.

SEZIONE III
I CAVALIERI PROFESSI DI VOTI SEMPLICI

Art. 26

Rinnovo dei Voti temporanei

- § 1 - In prossimità della scadenza di ogni periodo per il quale la Professione è stata emessa, il Cavaliere di Giustizia, a sua domanda, può essere ammesso dal Gran Maestro a rinnovarla.
- § 2 - Durante il primo triennio i Voti Semplici temporanei devono essere rinnovati ogni anno in prossimità della scadenza. Nei trienni successivi saranno rinnovati in prossimità della fine di ciascun triennio. Il periodo dei Voti Semplici temporanei non deve complessivamente superare nove anni.
- § 3 - Il Gran Maestro può, per giusti motivi, consentire che il rinnovo dei Voti semplici temporanei venga anticipato non oltre trenta giorni, salva l'integrità del periodo che precede la Professione Solenne.
- § 4 - Qualora i Voti Semplici temporanei non fossero rinnovati, il Cavaliere torna a far parte del ceto di provenienza.
- § 5 - Il rinnovo dei Voti deve essere preceduto da un Ritiro Spirituale con silenzio di sei giorni.

Art. 27

Formula della Professione semplice temporanea

Il Cavaliere Novizio, secondo il cerimoniale dell'Ordine, pronuncia davanti al Gran Maestro o a un suo delegato, in presenza di due testimoni, la seguente formula di Professione:

“Io ... faccio voto a Dio Onnipotente, invocando l’assistenza della Immacolata Vergine Maria del Monte Fileremo, di San Giovanni Battista e del Beato Gerardo, di osservare povertà e castità, e l’obbedienza a qualunque Superiore che mi verrà assegnato dal Sacro Ordine e questi Voti intendo emettere per un periodo di un anno (tre anni), a tenore delle leggi dell’Ordine di Malta”.

Art. 28

Documento della Professione religiosa

Il documento recante la formula della Professione religiosa, che fa fede dell’avvenuta Professione e degli avvenuti rinnovi sottoscritti dal Cavaliere, da colui che le ha ricevute e dai testimoni, deve essere conservato nell’archivio del Gran Magistero e, in copia autentica, nell’archivio della circoscrizione di appartenenza.

Art. 29

Possibilità di abbandono del Primo Ceto alla scadenza dei Voti

Allo scadere dei Voti Semplici temporanei, in mancanza di rinnovo, il Cavaliere ritorna al suo ceto di provenienza.

Art. 30

Nomina del Tutore e del Direttore spirituale del Professo di voti temporanei

- § 1 - Il Gran Maestro, previo parere consultivo del Superiore competente e del Consiglio dei Professi, nomina un Tutore del Cavaliere di Giustizia di Voti Semplici temporanei, scelto fra i Cavalieri di Giustizia con almeno tre anni di Professione solenne, affinché accompagni il Cavaliere di Voti Temporanei e vigili sulla sua osservanza della vita religiosa e sul suo impegno al servizio dell'Ordine.
- § 2 - Ogni anno, fino alla Professione Solenne, in prossimità della scadenza dei Voti Semplici, il Tutore deve informare il Superiore competente sul progresso nella vita religiosa del candidato.
- § 3 - Il Cavaliere di Voti Temporanei sceglie un Direttore spirituale tra i Cappellani Conventuali o tra i Cappellani Conventuali *ad honorem*, con l'approvazione del Gran Maestro.

Art. 31

Doveri dei Cavalieri di Voti Semplici temporanei

Il Cavaliere di Voti Temporanei, sotto la guida del proprio Superiore e del Direttore Spirituale, è tenuto all'osservanza della vita religiosa e della disciplina spirituale dell'Ordine, nonché alle opere di apostolato "quale servo dei nostri Signori poveri e malati", alla testimonianza e tutela della Fede cattolica e alla cura della propria formazione secondo la *Ratio Formationis*.

Art. 32

*Relazione del Superiore locale del Professo di Voti Semplici
temporanei ai Superiori*

Il Superiore locale deve informare, almeno ogni anno, i Superiori competenti circa la vita religiosa del Cavaliere di Voti Semplici e la sua attività nelle opere dell'Ordine.

Art. 33

Effetti della Professione dei Voti Semplici temporanei

La Professione dei Voti Semplici temporanei rende illeciti, ma non invalidi, gli atti contrari ai Voti stessi.

Art. 34

Diritti e privilegi dei Professi di Voti Temporanei

- § 1 - I Cavalieri Professi di Voti Temporanei godono dei medesimi privilegi e favori spirituali ai quali hanno diritto i Professi di Voti Solenni e, alla loro morte, hanno diritto agli stessi suffragi.
- § 2 - I Cavalieri Professi di Voti Temporanei hanno voce attiva e passiva, salvo che sia diversamente previsto nella Carta Costituzionale e nel Codice.

SEZIONE IV
CAVALIERI PROFESSI DI VOTI SOLENNI

Art. 35

Domanda e ammissione alla Professione Solenne

- § 1 - Nell'imminenza del termine del periodo di voti temporanei, il Professo che intende emettere i Voti Solenni deve presentare domanda scritta al Gran Maestro, tramite il proprio Superiore che aggiunge il suo parere.
- § 2 - Spetta al Gran Maestro, con il giudizio positivo del Tutore, e previo consenso del Consiglio dei Professi, ammettere il Cavaliere alla Professione Solenne.
- § 3 - La Professione Solenne deve essere preceduta da un corso di esercizi spirituali con silenzio di otto giorni, in luogo approvato.

Art. 36

Professione Solenne

- § 1 - La Professione Solenne deve essere emessa secondo il cerimoniale dell'Ordine.
- § 2 - Il documento recante la formula della Professione religiosa, che fa fede dell'avvenuta Professione di Voti Solenni, deve essere firmato dal Cavaliere che ha professato i Voti, da chi ha ricevuto la Professione, nonché da due testimoni, ed è conservato, in copia autentica, nell'archivio del Gran Magistero, come anche nell'archivio della rispettiva circoscrizione.

§ 3 - Dell'avvenuta Professione il Superiore deve informare il Parroco del luogo in cui il Cavaliere Professo di Voti Solenni è stato battezzato, affinché la registri nel libro dei battesimi.

Art. 37

Formula della Professione Solenne

Il Cavaliere di voti temporanei, secondo il cerimoniale dell'Ordine, pronuncia davanti al Gran Maestro o a un suo delegato, in presenza di due testimoni, la seguente formula di Professione:

“Io ... faccio voto Solenne a Dio Onnipotente, invocando l'assistenza della Immacolata Vergine Maria del Monte Fileremo, di San Giovanni Battista e del Beato Gerardo, di osservare povertà e castità, e l'obbedienza a qualunque Superiore che mi verrà assegnato dal Sacro Ordine e questi Voti intendo emettere in perpetuo, a tenore delle leggi dell'Ordine di Malta”.

Art. 38

Effetti della Professione Solenne

La Professione Solenne rende non solo illeciti ma anche invalidi gli atti ad essa contrari, sempre che possano essere invalidati ai sensi della legge della Chiesa.

Art. 39

Requisiti per la validità della Professione Solenne

§ 1 - Per la validità della Professione Solenne si richiede:

- a) che il Cavaliere abbia compiuto i ventisei anni di età;
- b) che emetta i Voti Solenni allo scadere del periodo dei Voti Temporanei;
- c) che, su presentazione del Superiore, sia ammesso alla Professione dal Gran Maestro, previo consenso del Consiglio dei Professi;
- d) che la Professione sia emessa liberamente, a norma del Diritto Canonico;
- e) che sia ricevuta dal Gran Maestro, o da un suo delegato alla presenza almeno di due testimoni.

§ 2 - Spetta al Gran Maestro, previo consenso del Consiglio dei Professi, ammettere i Cavalieri alla Professione di Voti solenni, su presentazione del Superiore competente.

Art. 40

Passaggio ad altro Istituto di vita consacrata

Per il passaggio di un membro Professo dell'Ordine ad altro Istituto di vita consacrata si devono osservare le norme del Diritto Canonico.

Art. 41

Uscita dall'Ordine

- § 1 - Per l'uscita dei Professi dall'Ordine si applicano i cann. 686-693 CIC.
- § 2 - La dimissione dei Professi dall'Ordine è regolata dai cann. 694-704 CIC.
- § 3 - I Professi che legittimamente sono usciti dall'Ordine o ne sono stati dimessi non possono avanzare alcun diritto economico nei suoi confronti, sebbene l'Ordine debba osservare verso di loro l'equità e la carità evangelica (can. 702 CIC). Prima della emissione dei voti, il religioso deve firmare una dichiarazione di nulla a pretendere.

SEZIONE V
CAPPELLANI CONVENTUALI

Art. 42

Norma generale

- § 1 - Si applica ai Cappellani Conventuali ciò che la Carta Costituzionale e il Codice stabiliscono circa i Cavalieri Professi, salvo quanto disposto dal Diritto Canonico e dai seguenti articoli.
- § 2 - Il Gran Maestro, previo consenso del Consiglio dei Professi e parere conforme del Prelato, può emanare un regolamento speciale per i Cappellani Conventuali.

Art. 43

Requisiti per l'ammissione

- § 1 - I Membri chierici del Terzo Ceto possono essere ammessi alla Professione come Cappellani Conventuali dell'Ordine.
- § 2 - Per l'ammissione all'Aspirantato, o al Noviziato, si richiede l'approvazione del Prelato e il parere dell'Ordinario della Diocesi di appartenenza.

Art. 44

Disciplina propria

- § 1 - Con la Professione i Cappellani Conventuali assumono l'obbligo di osservare i tre consigli evangelici. L'Ordine assicura loro il necessario sostentamento, a norma del Diritto Canonico.
- § 2 - Per quanto attiene i loro doveri di chierici i Cappellani Conventuali sono immediatamente soggetti al Prelato dell'Ordine.
- § 3 - Ai Cappellani Conventuali spetta in modo speciale e prioritario:
- a) dedicarsi alla cura spirituale dei Membri dell'Ordine e all'apostolato delle sue opere, secondo le disposizioni dei Superiori;
 - b) promuovere funzioni sacre in occasione delle maggiori solennità religiose e di quelle che siano di speciale rilievo per l'Ordine;
 - c) organizzare corsi superiori di cultura religiosa, ritiri ed esercizi spirituali;
 - d) assicurare l'assistenza spirituale dei Membri ammalati.

Art. 45

Uso dell'abito corale

Per quanto riguarda l'uso dell'abito corale, i Cappellani Conventuali devono attenersi al cerimoniale.

**SEZIONE VI
I CONSIGLI EVANGELICI**

**Parte Prima
CONSIGLIO EVANGELICO DI OBEDIENZA**

Art. 46

Il consiglio evangelico di Obbedienza

Il consiglio evangelico di Obbedienza muove l'animo alla conformazione a Gesù Cristo, che si fece obbediente fino alla morte di Croce.

Art. 47

Il voto di Obbedienza

Con il Voto di Obbedienza i Cavalieri e i Cappellani Professi si obbligano a obbedire al Santo Padre e ai legittimi Superiori, secondo la Carta Costituzionale e il Codice.

Art. 48

Precetto per il Voto di Obbedienza

§ 1 - I Superiori agiscono in forza del Voto quando usano le formule “in virtù...”, ovvero “in nome di Dio...”.

§ 2 - Il comando non deve imporsi se non per ragioni gravi e per iscritto (Can. 51 CIC), o innanzi a due testimoni (can. 55 CIC).

Art. 49

Rapporti con i Superiori dell'Ordine

I Professi devono avere rispetto religioso verso i Superiori e devono sottomettersi a loro, con amore e devozione. Il rispetto non toglie la libertà di manifestare ad essi ciò che stimano conveniente per il bene dell'Ordine.

Art. 50

Spirito di collaborazione con i Superiori

Per favorire l'unione e la concordia, i Professi si mantengano in fraterni rapporti e abbiano cura di conferire regolarmente con i loro Superiori e di essere assidui alle riunioni.

Parte Seconda
CONSIGLIO EVANGELICO DI CASTITÀ

Art. 51

Il consiglio evangelico di castità

Il Consiglio evangelico di castità obbliga il Professo a vivere la continenza perfetta nel celibato e ad evitare ogni atto interno ed esterno ad essa contrario.

Art. 52

Il voto di castità

§ 1 - Per rimanere fedele al Voto di castità occorre che il Professo faccia uso degli aiuti soprannaturali. Sia costante nella ricerca di Dio, perseverante nell'unione con Lui e resti sempre nel Suo amore attraverso la preghiera quotidiana personale, comunitaria e liturgica, la frequenza ai Sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia, la filiale devozione alla Vergine Immacolata, la mortificazione dei sensi e la profonda umiltà.

§ 2 - Il Voto Solenne di castità costituisce impedimento per contrarre matrimonio.

Art. 53

Aiuti spirituali per l'esercizio della castità

Il Professo deve essere vigilante ed evitare la partecipazione a riunioni e divertimenti mondani. Cerchi, col suo comportamento, di essere di edificazione, onorando il suo stato di religioso nell'Ordine di Malta.

Parte Terza
IL CONSIGLIO EVANGELICO DI POVERTÀ

Art. 54

Il consiglio evangelico di povertà

- § 1 - Secondo lo spirito evangelico della povertà il Professo deve limitare l'uso e la disposizione dei beni economici privandosi opportunamente non solo del superfluo, ma anche di ciò che non sia realmente necessario. Per essere autentico *servo dei poveri* e milite della carità, egli, giorno dopo giorno, deve tendere a identificarsi con il povero per adorare e servire Cristo nei più bisognosi.
- § 2 - Il Professo ha diritto a ricevere dall'Ordine il necessario sostentamento. Qualora riceva uno stipendio per il suo lavoro, lo mette in comune.

Art. 55

Effetti del voto temporaneo di povertà

- § 1 - Per il voto temporaneo di povertà il Professo rinuncia al libero uso dei beni economici, a norma del Codice di Diritto Canonico e delle Leggi melitensi.
- § 2 - I Professi di Voti Temporanei conservano la proprietà dei beni e la capacità di acquisirne altri, anche a seguito di successione ereditaria. Ma quanto alla loro amministrazione devono agire con licenza del Superiore competente.

Art. 56

Uso e usufrutto dei beni

- § 1 - A norma del can. 668, §1 del CIC, avanti la prima Professione e per la durata della stessa, il Novizio deve cedere a persona fisica o giuridica di sua scelta, l'amministrazione dei beni e disporre liberamente del loro uso e usufrutto.
- § 2 - L'amministratore per compiere atti che intaccano il patrimonio, peggiorandone la condizione, deve avere la licenza del Superiore competente del Professo.
- § 3 - Viene devoluto all'Ordine tutto ciò che il Professo acquista mediante la sua attività o *intuitu religionis*.

Art. 57

Rinuncia dei beni prima della Professione Solenne

Il Professo di Voti Temporanei nei sessanta giorni che precedono la Professione Solenne, e sotto condizione che avvenga, deve rinunciare a tutti i beni economici dei quali abbia la titolarità a favore di chi vuole.

Art. 58

Effetti del voto solenne di povertà

- § 1 - Con il voto solenne di povertà il Professo rinuncia, oltre che all'amministrazione, all'uso e all'usufrutto dei beni, anche alla proprietà dei medesimi e alla capacità di possedere o di acquistare per sé beni economici.

§ 2 - I beni che pervengono al Professo, a qualunque titolo, dopo l'emissione della professione solenne, passano in proprietà al Priorato o Sottopriorato di incorporazione, ovvero al Comun Tesoro nel caso di Professi appartenenti ad una Associazione.

§ 3 - Prima della professione solenne il Professo deve fare testamento, che risulti valido anche secondo il diritto civile, e può disporre liberamente dei beni presenti e futuri. Dopo la professione il testamento non può essere modificato senza il permesso del competente Superiore dell'Ordine.

Art. 59

Adempimenti previ alla Professione Semplice

Il candidato alla professione dovrà consegnare l'inventario del suo patrimonio al Superiore, il quale provvederà a sigillarlo ed a custodirlo, affinché non venga a conoscenza di terzi.

Art. 60

Divieto di donazione

I Professi di Voti Semplici non possono donare “*inter vivos*” i propri beni.

Art. 61

Testamento antecedente la Professione Solenne

L'originale, o una copia del testamento, in plico sigillato, viene consegnato al Superiore, il quale deve avere cura di custodirlo.

Art. 62

Fondo speciale per la formazione del Primo Ceto

Presso il Comun Tesoro viene istituito un fondo specifico per le esigenze della formazione dei Membri del Primo Ceto.

**SEZIONE VII
GLI OBBLIGHI DEI PROFESSI IN GENERALE**

Art. 63

Adempimenti spirituali dei Professi

I Professi adempiano diligentemente ai doveri comuni derivanti dalla consacrazione religiosa e, salvo legittimi impedimenti:

- a) si dedichino giornalmente alla lettura della Sacra Scrittura e alla orazione mentale, la celebrazione di lodi, vespri e compieta e altri esercizi di pietà, ad esempio il santo rosario, la via crucis, ecc.;
- b) partecipino ogni giorno al Sacrificio Eucaristico, ricevano la Santa Comunione e si accostino di frequente al Sacramento della Penitenza, secondo il consiglio del Direttore Spirituale;
- c) ogni anno prendano parte ad un corso di esercizi spirituali, di almeno otto giorni interi, in una casa religiosa.

Art. 64

Riunioni dei Cavalieri Professi

I Cavalieri Professi devono partecipare alle riunioni promosse dal Priorato o dal Sottopriorato di appartenenza o dall'intera comunità del Primo Ceto.

Art. 65

Cariche pubbliche

I Cavalieri Professi possono, col permesso esplicito del Superiore, accettare funzioni e cariche al di fuori dell'Ordine, purché tali occupazioni non siano incompatibili con il loro stato (Can. 672 CIC).

CAPITOLO II
I MEMBRI DEL SECONDO CETO

Art. 66

I Cavalieri e le Dame in Obbedienza

§ 1 - I Cavalieri e le Dame in Obbedienza, secondo la propria specificità, partecipano all'apostolato e alla missione dell'Ordine. Essi ispirano la propria vita e il proprio servizio alla spiritualità dell'Ordine e ne osservano la disciplina. Con i Professi essi stringono speciali vincoli di solidarietà spirituale in particolar modo con la preghiera. Vengono scelti dai Superiori fra i Cavalieri e le Dame del Terzo Ceto con almeno cinque anni di appartenenza all'Ordine e mantengono la denominazione della categoria di origine con l'aggiunta "in Obbedienza".

- § 2 - Essi sono resi partecipi della missione e dell'apostolato dell'Ordine e sono subordinati ai Superiori. Ad essi possono essere affidati incarichi particolari, secondo quanto disposto dalla Carta Costituzionale, dal presente Codice e dalle altre Leggi dell'Ordine.
- § 3 - Con la Promessa d'Obbedienza i Cavalieri e le Dame assumono l'obbligo morale e giuridico, dinanzi a Dio e all'Ordine, di obbedire a quanto i Superiori legittimamente comandano loro a norma della Costituzione, del Codice, delle leggi proprie dell'Ordine e del Diritto Canonico.
- § 4 - Per agevolare l'osservanza degli obblighi assunti, il Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, emana un apposito Regolamento.
- § 5 - I Membri del Secondo Ceto si impegnano ad una più intensa vita di pietà in conformità alle norme che li riguardano. Compresi del valore spirituale di tanto impegno davanti a Dio, essi devono osservare diligentemente la legge divina e i precetti della Chiesa, così da essere costante esempio di pietà e di virtù, di zelante apostolato e di devozione alla Santa Chiesa.
- § 6 - I Cavalieri e le Dame in Obbedienza si impegnano moralmente ad usare dei beni economici secondo lo spirito del Vangelo.

Art. 67

Requisiti per l'ammissione

Il membro dell'Ordine che desidera essere ammesso alla Promessa di Obbedienza deve inoltrare domanda scritta al Priore, al Sottopriore o al Presidente, comprovando di:

- a) praticare la religione cattolica;
- b) non essere trattenuto da alcun impedimento canonico o morale;
- c) aver compiuto i ventisei anni di età;
- d) appartenere da almeno cinque anni all'Ordine;
- e) avere il consenso scritto del coniuge, se legato da vincolo matrimoniale.

Art. 68

Ammissione al Probando

Il Priore, il Sottopriore o il Presidente, con il consenso del rispettivo Capitolo o Consiglio, ammette il candidato al periodo di Probando.

Art. 69

Il Maestro di Probando

Il periodo di Probando deve essere compiuto sotto la guida di un Maestro di Probando, ordinariamente Cappellano dell'Ordine, coadiuvato, se possibile, da un Cavaliere Professo, designato dal rispettivo Superiore.

Art. 70

Preparazione dei candidati

- § 1 - Il candidato inizia e conclude la prova con un corso di esercizi spirituali con silenzio, di almeno cinque giorni interi consecutivi, in un luogo approvato.
- § 2 - Durante il periodo di Probandato, non inferiore a un anno, il Maestro di Probandato, deve far approfondire al candidato gli ordinamenti, la storia, la spiritualità e le tradizioni dell'Ordine, e formarlo al servizio dei Signori Malati e dei Poveri. A questo fine il candidato deve esercitarsi nella pratica della carità cristiana, visitando i malati ed i poveri, preferibilmente nell'ambito delle opere dell'Ordine.
- § 3 - Al termine del periodo di probandato il Maestro di Probandato presenta al Superiore competente una relazione scritta circa la condotta del candidato e il suo giudizio sulla sua ammissibilità al Secondo Ceto

Art. 71

Ammissione dei candidati al Secondo Ceto

Al termine del periodo di Probandato, acquisito il giudizio positivo del Maestro di Probandato e col consenso del proprio Capitolo o Consiglio, il Priore o il Sottopriore o il Presidente, presenta la proposta di ammissione al Secondo Ceto, da sottoporre all'approvazione del Gran Maestro, previo consenso del Sovrano Consiglio.

Art. 72

Promessa

§ 1 - L'aspirante ammesso alla Promessa di obbedienza pronuncia la seguente formula:

“Io ... alla presenza di Dio prometto di osservare fedelmente le leggi del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi di Malta, di adempiere (per un periodo di tre anni) ai doveri di spettanza dei Cavalieri e Dame in Obbedienza e di prestare la dovuta obbedienza a qualunque Superiore mi verrà assegnato. Così mi assistano Iddio, la SS.ma Vergine Immacolata, San Giovanni Battista, nostro Glorioso Patrono, il Beato Fra' Gerardo, nostro Venerato Fondatore, e tutti i Santi dell'Ordine”.

§ 2 - La Promessa deve essere ricevuta dal Gran Maestro o da un suo delegato, Cavaliere di Giustizia o Cappellano Conventuale, alla presenza di due testimoni.

§ 3 - La Promessa ha validità per tre anni consecutivi e può essere rinnovata su richiesta del Cavaliere e della Dama in Obbedienza, a giudizio dei Superiori, con scadenza triennale.

§ 4 - Allo scadere del terzo triennio, la promessa deve essere emessa in forma definitiva secondo la seguente formula:

“Io ... invocando il nome di Dio prometto di osservare fedelmente le leggi del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi di Malta, di adempiere per sempre ai doveri di spettanza dei Cavalieri e Dame in Obbedienza e di prestare la dovuta obbedienza a qualunque Superiore mi verrà assegnato. Così mi assistano Iddio, la SS.ma Vergine Immacolata, San Giovanni Battista, nostro Glorioso Patrono, il Beato Fra' Gerardo, nostro Venerato Fondatore, e tutti i Santi dell'Ordine”.

§ 5 - Qualora non sia ammesso o ammessa al rinnovo della Promessa temporanea o non emetta quella definitiva si rientra nel Terzo Ceto.

Art. 73

Atti seguenti alla Promessa

§ 1 - Il documento, che fa fede della Promessa, è sottoscritto dal Cavaliere o dalla Dama che ha pronunciato la Promessa, da chi ha ricevuto la Promessa e da due testimoni.

§ 2 - Il documento originale è conservato nell'archivio del Gran Magistero e copia autentica in quello del Priorato o Sottopriorato o Associazione.

§ 3 - La cerimonia della Promessa è disciplinata dal Cerimoniale.

Art. 74

Doveri spirituali

Il Cavaliere o la Dama in obbedienza devono:

- a) essere uniti ai confratelli e alle consorelle nella preghiera e nelle opere e osservare le disposizioni del Gran Maestro;
- b) assistere con frequenza alla Santa Messa, accostarsi assiduamente al Sacramento della Penitenza, e partecipare alla vita parrocchiale;
- c) partecipare ogni anno ad un corso di esercizi spirituali di almeno cinque giorni interi consecutivi, in un luogo approvato, e prendere parte ai corsi e convegni di formazione promossi dai Superiori;

- d) partecipare alle opere dell'Ordine secondo le indicazioni del Superiore;
- e) attenersi al regolamento di vita spirituale che viene approvato dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio.

Art. 75

Cambiamento di attività

Se per giusti motivi un Cavaliere o una Dama in Obbedienza ha difficoltà a dedicarsi all'attività prescritta, conferisce con il Superiore competente, il quale eventualmente gliene prescrive un'altra.

Art. 76

Uso dell'abito e delle insegne

L'uso dell'abito e delle insegne per Cavalieri e Dame in Obbedienza è disciplinato dal Cerimoniale.

Art. 77

L'assegnazione dei compiti, degli uffici e il giuramento

§ 1 - I Superiori possono affidare al Cavaliere e alla Dama in Obbedienza, nei limiti previsti dalla Carta Costituzionale e dal Codice, incarichi particolari ed uffici.

§ 2 - Nell'assegnazione degli incarichi e degli uffici i Superiori devono tenere conto dei doveri di stato, delle attitudini, della particolare preparazione professionale e della disponibilità del Cavaliere e della Dama in Obbedienza.

§ 3 - Nell'assumere l'incarico o l'ufficio il Cavaliere o la Dama in Obbedienza deve pronunciare dinanzi ai Superiori il seguente giuramento:

“Io ..., invocando il nome di Dio, giuro di corrispondere con assoluta fedeltà ai doveri del mio ufficio (incarico) e di attenermi scrupolosamente alle direttive che i Superiori vorranno impartirmi secondo le Leggi del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi di Malta. Così prometto, mi obbligo e giuro. Così Dio mi aiuti e questi Santi Vangeli che tocco con le mie mani”.

§ 4 - Il giuramento dev'essere pronunciato all'assunzione di ogni nuovo incarico o ufficio.

Art. 78

Dimissioni e decadenza dagli incarichi e dagli uffici

§ 1 - Il Cavaliere e la Dama in Obbedienza, per giusti motivi, possono dimettersi in qualunque momento dagli incarichi o dagli uffici ricoperti.

§ 2 - Le dimissioni vanno motivate e presentate per iscritto ai Superiori, ai quali spetta decidere se accettarle o respingerle.

§ 3 - Per gravi motivi i Superiori possono rimuovere dagli incarichi e dagli uffici il Cavaliere e la Dama in Obbedienza.

§ 4 - Il Cavaliere e la Dama in Obbedienza, che cessano di far parte del Secondo Ceto o dell'Ordine, decadono da qualunque incarico e ufficio.

§ 5 - I Cavalieri in Obbedienza che ricevono l'ordinazione diaconale sono sciolti dalla promessa, cessano di appartenere al secondo ceto, e rientrano nel terzo ceto nella categoria dei Diaconi Magistrali.

Art. 79

Sanzioni disciplinari

§ 1 - Il Superiore ha il dovere di vigilare sull'osservanza degli obblighi dei Membri del Secondo Ceto a lui subordinati. In singoli casi egli può delegare a tale funzione un Cavaliere di Giustizia, o in mancanza, un Cavaliere o una Dama in Obbedienza.

§ 2 - La colpevole inosservanza degli obblighi che derivano dalla Promessa o dal giuramento comporta l'applicazione delle misure disciplinari previste dalle leggi dell'Ordine.

§ 3 - Nessuno può essere soggetto a procedimenti disciplinari per un fatto non previsto espressamente dalla legge melitense, né punito con sanzioni che non siano da questa stabilite.

§ 4 - Le sanzioni disciplinari, con l'eccezione di quelle più lievi, possono essere inflitte solo a seguito di un procedimento giudiziale e garantendo il diritto naturale di difesa.

Art. 80

Passaggio alla Professione Religiosa

Il Cavaliere in Obbedienza di stato libero che chiede di essere ammesso al Primo Ceto è tenuto ad osservare tutte le norme prescritte; tuttavia, può chiedere di essere esonerato dall'Aspirantato ed essere ammesso direttamente al Noviziato.

Art. 81

Recesso dalla Promessa

§ 1 - Il Cavaliere e la Dama in Obbedienza possono recedere dalla promessa per gravi motivi personali. La richiesta scritta deve essere giustificata e indirizzata al proprio Superiore, il quale la inoltra al Gran Maestro, insieme con il proprio parere. Il Gran Maestro può concedere la dispensa, col parere del Sovrano Consiglio.

§ 2 - Con la notifica della dispensa il Cavaliere o la Dama in Obbedienza cessa di far parte del Secondo Ceto e rientra nel Terzo.

CAPITOLO III

MEMBRI DEL TERZO CETO

Art. 82

I Donati e le Donate, i Cavalieri e le Dame, i Diaconi e Cappellani

- § 1 - Per adempiere alla missione che gli è propria, l'Ordine associa fedeli laici, nonché Sacerdoti e Diaconi permanenti, entrambi appartenenti esclusivamente al clero secolare, che desiderano vivere la spiritualità giovannita e si dedicano alle attività ospedaliere, assistenziali e caritative dell'Ordine, secondo le norme che li riguardano.
- § 2 - Ogni membro del Terzo Ceto persegue la propria santificazione secondo la condizione di laico o di ministro sacro, ispirandosi agli ideali e alla disciplina spirituale dell'Ordine. Per amore di Dio, servono Cristo nei Signori poveri e devono essere sempre Suoi testimoni autentici nella verità e nella carità, in conformità con gli insegnamenti della Chiesa. Seguono le direttive dei Superiori e li rispettano.

Art. 83

Anno di preparazione e ammissione dei Membri del Terzo Ceto

- § 1 - La ricezione nel Terzo Ceto deve essere preceduta da un periodo di preparazione di almeno un anno, durante il quale il candidato viene iniziato alla disciplina spirituale dell'Ordine, reso edotto del suo ordinamento, delle sue leggi e della sua storia.

- § 2 - Per l'ammissione all'Ordine il candidato deve essere presentato al Gran Maestro dal Priore, dal Sottopriore o dal Presidente competente, per il tramite della Cancelleria del Gran Magistero.
- § 3 - L'ammissione di un membro del Terzo Ceto è concessa dal Gran Maestro previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio.
- § 4 - La presentazione delle prove nobiliari non costituisce, di per sé, diritto all'ammissione nell'Ordine.
- § 5 - I requisiti nobiliari di coloro che aspirano alla ricezione nell'Ordine debbono essere esaminati in forza di apposito regolamento approvato dal Gran Maestro, previo consenso del Sovrano Consiglio.

Art. 84

Documenti per l'ammissione

Alla domanda di ammissione sottoscritta dal candidato, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita, certificato di battesimo e cresima da cui si evinca la maggiore età e certificato di stato di famiglia;
- b) titoli speciali di benemerienze ricevuti;
- c) attestazione del proprio Parroco circa la vita e i costumi;
- d) certificato del termine del periodo di preparazione.
- e) modulo di domanda compilato e sottoscritto dal candidato controfirmato dal Priore, dal Sottopriore, o dal Presidente interessato.

Art. 85

Ricezione dei Presbiteri e dei Diaconi Permanenti

- § 1 - Per l'ammissione del clero secolare occorre il previo consenso del proprio Ordinario, nonché il parere favorevole del Prelato.
- § 2 - Per l'ammissione dei Cappellani Gran Croce Conventuali *ad honorem* occorre il previo parere favorevole del Cardinale Patrono, udito il Prelato.
- § 3 - Previo parere del Sovrano Consiglio, il Gran Maestro può ricevere o promuovere un Cardinale di Santa Romana Chiesa al Rango di Balì Gran Croce di Onore e Devozione.
- § 4 - I Cavalieri d'Onore e Devozione e di Grazia e Devozione che ricevono l'ordinazione sacerdotale diventano Cappellani Conventuali *ad honorem*; i Cavalieri di Grazia Magistrale e i Donati diventano Cappellani Magistrali.
- § 5 - I Cavalieri e i Donati che ricevono il diaconato permanente entrano alla categoria dei Diaconi Magistrali

Art. 86

Requisiti per l'ammissione

- § 1 - Il Candidato all'ammissione nell'Ordine deve professare la religione cattolica.
- § 2 - Per i Sacerdoti e i Diaconi Permanenti è obbligatorio un periodo di formazione per essere ammessi nell'Ordine.

Art. 87

Ammissione Motu Proprio

L'ammissione "*Motu Proprio*" nel Terzo Ceto da parte del Gran Maestro è portata preventivamente alla conoscenza del Sovrano Consiglio, nonché del Priore, o del Sottopriore, o del Presidente dell'Associazione interessata.

Art. 88

Doveri e Diritti

- § 1 - I Membri del Terzo Ceto per vivere appieno secondo il loro stato il carisma giovanita devono tenere, in conformità alla Carta Costituzionale, al presente Codice e alle leggi dell'Ordine, una condotta cristianamente esemplare tanto nella vita privata quanto in quella pubblica, praticando e difendendo la religione cattolica, esercitando la carità verso i poveri e gli infermi, particolarmente nelle opere melitensi di assistenza ospedaliera, sociale e umanitaria.
- § 2 - Essi possono ricoprire incarichi e uffici secondo le Leggi dell'Ordine.
- § 3 - Sono partecipi dei privilegi e dei benefici spirituali dell'Ordine, e sono tenuti a pregare quotidianamente per il Papa, per la Chiesa, per i Superiori e per tutti i Membri dell'Ordine, per i Signori malati e i Signori poveri, e a recitare ogni giorno la Preghiera del Cavaliere.

Art. 89

*Collaborazione tra i Cappellani Conventuali
e i Cappellani del Terzo Ceto*

I Cappellani appartenenti al Terzo Ceto collaborano con i Cappellani Conventuali secondo le loro possibilità, in ossequio alle direttive dei Superiori competenti e del Prelato dell'Ordine.

Art. 90

Cerimonia di ricezione

La ricezione nell'Ordine avviene a norma del Cerimoniale.

Art. 91

Sanzioni disciplinari

- § 1 - I Membri appartenenti al Terzo Ceto, il cui comportamento sia incoerente con l'appartenenza all'Ordine, sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste dalle Leggi dell'Ordine.
- § 2 - Nessuno può essere soggetto a procedimenti disciplinari per un fatto non previsto espressamente dalla legge melitense, né punito con sanzioni che non siano da questa stabilite.
- § 3 - Le sanzioni disciplinari, con l'eccezione di quelle più lievi, possono essere inflitte solo a seguito di un procedimento giudiziale e garantendo il diritto naturale di difesa.

CAPITOLO IV
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
PER I MEMBRI DEL SECONDO E TERZO CETO

Art. 92

Forme di sanzioni disciplinari

Le forme di sanzioni disciplinari sono:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione dall'esercizio dei diritti connessi all'appartenenza all'Ordine;
- c) la radiazione dall'Ordine.

Art. 93

Ammonizione

L'ammonizione è il provvedimento formale intimato per iscritto ovvero, qualora gravi ragioni si frappongano, oralmente alla presenza di due testimoni dal legittimo Superiore con cui un Membro è invitato a correggere comportamenti inappropriati oppure a far fronte diligentemente ai propri doveri verso la Chiesa e verso l'Ordine.

Art. 94

Sospensione

La sospensione dall'esercizio dei diritti connessi all'appartenenza all'Ordine è misura disciplinare temporanea che può essere comminata qualora un Membro:

- a) perseveri, nonostante due ammonizioni ricevute a distanza di quindici giorni in comportamenti inappropriati con la sua appartenenza all'Ordine o venga meno ai propri doveri verso la Chiesa o l'Ordine stesso;
- b) continui, nonostante le due ammonizioni di cui alla lettera a), in uno stato di morosità rispetto al pagamento della quota prescritta per almeno due anni;
- c) sia soggetto a procedimento penale ecclesiastico o civile le cui circostanze siano tali da rendere opportuna la sua sospensione.

Art. 95

Radiazione

La radiazione è misura disciplinare definitiva, che può esser comminata qualora un membro dell'Ordine:

- a) perseveri, nonostante le due ammonizioni ricevute a distanza di quindici giorni, in una condotta incompatibile con l'appartenenza all'Ordine e venga gravemente meno nei propri doveri verso la Chiesa o l'Ordine stesso;
- b) se, dopo la sospensione per morosità, non abbia regolarizzato la propria posizione entro i successivi due anni.
- c) abbia subito una condanna penale ecclesiastica o civile in via definitiva.

Art. 96

Applicazione delle misure disciplinari

- § 1 - L'ammonizione, attesa la sua natura non afflittiva, è fatta con decreto dal legittimo superiore intimato per iscritto ovvero oralmente in presenza di due testimoni. Perché l'ammonizione sia valida si richiede che:
- a) l'accusato sia stato posto a conoscenza delle contestazioni e delle eventuali prove a suo carico e a lui garantito il diritto di difesa;
 - b) siano adeguatamente esposte le ragioni del provvedimento.
- § 2 - Entro quindici giorni dall'ammonizione o dalla notifica del decreto e a pena di decadenza può essere presentata opposizione ai Tribunali Magistrali, il che determina la revoca automatica della medesima e dell'avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità giudiziaria melitense a carico dell'opponente.
- § 3 - La misura disciplinare della sospensione dall'esercizio dei diritti connessi all'appartenenza all'Ordine o la radiazione è comminata dall'autorità giudiziaria melitense in conformità alle seguenti disposizioni.

Art. 97

Preliminari al procedimento disciplinare

- § 1 - Il procedimento disciplinare viene attivato dal Superiore competente, il quale deve darne comunicazione alla Cancelleria del Tribunale Magistrale, inviando l'atto di accusa ove devono essere indicati i fatti ed i comportamenti contestati.

- § 2 - Nel caso di un membro laico del Sovrano Consiglio, ovvero di un Reggente laico di un Priorato o Sottopriorato o di un Presidente laico di Associazione il procedimento disciplinare è disposto dal Gran Maestro il quale nomina *ad hoc* una Commissione disciplinare della quale non può far parte alcun membro del Sovrano Consiglio né Priore, Sottopriore, Reggente o Presidente.
- § 3 - Il Gran Maestro, informato dalla Cancelleria del Tribunale Magistrale, può, per gravi motivi e con il consenso del Sovrano Consiglio, avocare qualsiasi procedimento, costituendo anche in questo caso una commissione *ad hoc*.
- § 4 - Il Gran Maestro su richiesta del Superiore che ha attivato il procedimento disciplinare o d'ufficio, può sospendere cautelativamente, previo consenso del Sovrano Consiglio, chi è sottoposto a procedimento disciplinare. Se la sospensione cautelare è disposta a carico di un membro laico del Sovrano Consiglio o di un Presidente nonché di un Reggente laico di un Priorato o Sottopriorato è necessario ottenere il consenso dei due terzi dei Membri del Sovrano Consiglio.
- § 5 - Decorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Cancelleria del Tribunale Magistrale senza che sia disposta l'avocazione di cui al §3, il Superiore competente notifica copia dell'atto di accusa di cui al §1 alla Commissione disciplinare.

Art. 98

Commissione disciplinare

- § 1 - In ogni Priorato, Sottopriorato e Associazione è costituita una Commissione permanente disciplinare composta da tre

Membri e assistita da un segretario per l'istruttoria e la decisione dei procedimenti disciplinari.

- § 2 - I Membri della Commissione di cui uno con la funzione di presidente ed il segretario sono nominati dal Priore, dal Sottopriore o dal Presidente con l'assenso del Capitolo priorale o sottopriorale ovvero del Consiglio dell'Associazione.
- § 3 - La Commissione rimane in carica per la durata del mandato del Priore, Sottopriore o Presidente che l'ha nominata. Per la revoca di un membro o dell'intera Commissione occorre il consenso del Gran Maestro udito il Sovrano Consiglio.

Art. 99

Procedimento disciplinare

- § 1 - Il Presidente della Commissione disciplinare ricevuta la notifica di cui all'Art. 97, §5 procede tempestivamente alla citazione dell'interessato assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a trenta giorni per costituirsi innanzi alla Commissione disciplinare personalmente o per tramite di un difensore di fiducia che sia abilitato al patrocinio presso i tribunali civili o ecclesiastici.
- § 2 - Entro questo termine l'accusato può esercitare il diritto di ricasazione nei confronti dei Membri della Commissione disciplinare. Della ricasazione giudica il Tribunale Magistrale di Prima Istanza.
- § 3 - La raccolta delle prove avviene nel contraddittorio con l'interessato e sempre garantendo un effettivo esercizio del diritto di difesa.

- § 4 - I testimoni sono citati d'ufficio dal Presidente della Commissione o su istanza dell'interessato; questi prima di essere ascoltati devono prestare giuramento *de veritate dicenda* e al termine dell'escussione sottoscrivono il verbale della propria deposizione;
- § 5 - Il segretario della Commissione stende il verbale delle udienze e lo sottoscrive insieme al Presidente.
- § 6 - I dibattimenti non sono pubblici ed è prescritto il segreto di ufficio per gli atti del procedimento.
- § 7 - Terminata l'istruttoria il Presidente della Commissione dispone la pubblicazione degli atti assegnando un termine perentorio non inferiore a trenta giorni per la presentazione della memoria difensiva.
- § 8 - Qualora ricorrano gravi ragioni, il Presidente con il voto unanime dei Membri della Commissione può disporre che non venga consegnata copia degli atti all'interessato o al suo difensore, consentendo la sola consultazione.
- § 9 - La sola documentazione utilizzabile dalla Commissione per la decisione è, a pena di nullità, quella acquisita agli atti.

Art. 100

Delibera disciplinare

- § 1 - La Commissione disciplinare delibera a maggioranza dei suoi componenti ed è tenuta ad emettere la propria decisione motivata entro sessanta giorni dalla ricezione del memoriale difensivo.

§ 2 - Il decreto disciplinare viene notificato all'interessato nonché al Superiore competente.

Art. 101

Notifica della delibera disciplinare

§ 1 - La notifica della delibera disciplinare è disposta per iscritto con recapito assicurato.

§ 2 - L'attestazione dell'avvenuta notifica deve essere inviata all'Archivio Magistrale.

Art. 102

Ricorso

§ 1 - Contro le delibere disciplinari è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso scritto argomentato ai Tribunali Magistrali.

§ 2 - Il ricorso deve essere inviato per il tramite di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo legale idoneo, valendo in tal caso la data di spedizione.

§ 3 - Avverso le delibere emanate dalla Commissione disciplinare nominata dal Gran Maestro ai sensi dell'Art. 97, §§ 2 e 3 il ricorso va presentato alla Sede Apostolica.

CAPITOLO V GRADI E ONORIFICENZE

Art. 103

Gradi dell'Ordine

§ 1 - I Membri del Secondo e Terzo Ceto, con esclusione del clero, sono distinti nei gradi di:

- a) Donato o Donata di Devozione;
- b) Cavaliere o Dama;
- c) Cavaliere o Dama di Gran Croce.

§ 2 - All'interno dei rispettivi gradi i Cavalieri o le Dame si distinguono in:

- a) Cavaliere o Dama di Grazia Magistrale;
- b) Cavaliere o Dama di Grazia e Devozione;
- c) Cavaliere o Dama di Onore e Devozione.

§ 3 - La Dignità di Bali può essere conferita ai Cavalieri Gran Croce di Giustizia, ai Cavalieri Gran Croce di Onore e Devozione del Secondo e Terzo Ceto, nonché ai Cardinali di Santa Romana Chiesa.

§ 4 - Ai Membri Gran Croce di Grazia e Devozione e Grazia Magistrale può essere conferita la distinzione della Fascia.

§ 5 - Ai Cappellani Professi e ai Cappellani Conventuali *ad honorem* può essere conferito il grado di Cappellano di Gran Croce.

§ 6 - La foggia delle insegne dei differenti Ceti e Gradi, nonché l'ordine di precedenza tra i Ceti, sono fissati da norme regolamentari, approvate dal Gran Maestro previo consenso del Sovrano Consiglio.

Art. 104

Trattamento di Commendatore

Il trattamento di Commendatore compete di diritto ai Cavalieri di Onore e Devozione titolari di Commende di giuspatronato familiare.

Art. 105

Onorificenze dell'Ordine

§ 1 - A coloro che abbiano acquisito speciali meriti possono essere conferite delle Onorificenze. Le norme per il loro conferimento sono stabilite da apposito Regolamento.

§ 2 - I candidati alle Onorificenze devono essere di specchiata onestà.

§ 3 - I decorati dell'Ordine al Merito Melitense non diventano, per questo motivo, Membri dell'Ordine.

TITOLO III
IL GOVERNO DELL'ORDINE

SEZIONE I
Il Governo Centrale

Parte Prima
IL GRAN MAESTRO

Art. 106

Doveri

Il Gran Maestro, quale Capo dell'Ordine, deve dedicarsi pienamente all'incremento delle opere melitensi ed essere di esempio di autentica vita cristiana per tutti i Membri.

Art. 107

Incompatibilità della carica con altri uffici

- § 1 - Con l'elezione a Gran Maestro diventano vacanti tutti gli uffici e decadono tutte le prerogative di cui egli era in precedenza investito nell'Ordine.
- § 2 - Il Gran Maestro deve immediatamente rinunciare a qualunque altra attività incompatibile con la sua posizione.

Art. 108

Residenza

La residenza del Gran Maestro è presso la sede dell'Ordine, da dove egli può allontanarsi solo per motivi di ufficio o per giusta causa.

Art. 109

Visite alle istituzioni melitensi

§ 1 - Il Gran Maestro ha l'obbligo di visitare almeno ogni cinque anni, personalmente, i Priorati, i Sottopriorati e le Associazioni, come pure le opere dell'Ordine.

§ 2 - Eccezionalmente, per singoli casi, il Gran Maestro può delegare un Professo o un membro del Secondo Ceto, a compiere la visita di cui al precedente paragrafo, tenendo fermo che la visita ai membri del Primo Ceto sia fatta sempre da un Professo.

Art. 110

Esecutività dei decreti del Gran Maestro

I decreti del Gran Maestro devono recare la controfirma del Gran Cancelliere o comunque di un'Alta Carica.

Art. 111

Pubblicazione degli atti

Il Gran Maestro dispone che nel Bollettino Ufficiale vengano pubblicati gli atti del suo governo. Nel Bollettino Ufficiale sono anche pubblicati i documenti della Santa Sede che riguardano l'Ordine.

Art. 112

Gli ex Gran Maestri

Il Gran Maestro che cessa dall'incarico o rinunci al suo ufficio assume, vita natural durante, la dignità di Bali Gran Priore titolare ed è soggetto unicamente al Capo dell'Ordine.

Parte Seconda
GOVERNO STRAORDINARIO

Art. 113

*Governo dell'Ordine durante la vacanza
dell'ufficio di Gran Maestro*

In tutti i casi in cui l'Ordine non può essere governato da un Gran Maestro ai sensi dell'Art. 18 della Carta Costituzionale, subentra un Luogotenente Interinale.

Parte Terza
IL LUOGOTENENTE INTERINALE

Art. 114

Compiti

Il Luogotenente Interinale provvede ad informare il Sommo Pontefice, i Capi degli Stati con i quali l'Ordine mantiene relazioni diplomatiche e le diverse organizzazioni melitensi, della vacanza dell'ufficio di Gran Maestro.

Art. 115

Poteri

§ 1 - Il Luogotenente Interinale deve limitarsi alla ordinaria amministrazione, astenendosi da iniziative che non siano necessarie o urgenti.

§ 2 - Durante il governo interinale rimangono sospesi l'ammissione di Membri e il conferimento di onorificenze, i passaggi di Ceto e le promozioni.

Parte Quarta
IL LUOGOTENENTE DI GRAN MAESTRO

Art. 116

Poteri

Il Luogotenente di Gran Maestro godendo degli stessi poteri del Gran Maestro, può compiere anche atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Parte Quinta
CONFERIMENTO DI CARICHE E INCOMPATIBILITÀ

Art. 117

Conferimento di Cariche dell'Ordine

Le Cariche dell'Ordine sono conferite esclusivamente ai Membri dell'Ordine.

Art. 118

Incompatibilità personale

Le seguenti cariche non possono essere ricoperte dalle stesse persone:

- a) Membro del Sovrano Consiglio;
- b) Priore o Sottopriore;
- c) Reggente;
- d) Presidente di Associazione;
- e) Membro della Camera dei Conti, della Consulta Giuridica e dei Tribunali Magistrali;
- f)) Avvocato di Stato;
- g) Diplomatico.

Parte Sesta

**NORME RIGUARDANTI ALCUNI ASPETTI DEL
GOVERNO**

Art. 119

Compiti del Gran Commendatore

§ 1 - Oltre a quanto a lui specificamente attribuito, il Gran Commendatore:

- a) il Gran Commendatore rimane in carica sei anni e non può ricevere più di due mandati.
- b) coadiuva il Gran Maestro nel promuovere il rispetto del carisma dell'Ordine e nella divulgazione e protezione della Fede, nella vigilanza sui Priorati e Sottopriorati e sulle Associazioni, nella cura dei Membri dell'Ordine.

- c) redige i rapporti delle visite e le relazioni che il Gran Maestro sottopone alla Santa Sede sullo stato e la vita dell'Ordine.
- d) supporta il Gran Maestro nell'amministrazione interna dell'Ordine, salvo quanto di competenza delle altre Alte Cariche.

§ 2 - In caso di impedimento permanente, di rinuncia o di morte del Gran Maestro, il Gran Commendatore deve immediatamente convocare il Consiglio dei Professi ed il Sovrano Consiglio per le delibere conseguenti, ai sensi dell'Art. 18 della Carta Costituzionale.

Art. 120

Compiti del Gran Cancelliere

§ 1 - Il Gran Cancelliere che rimane in carica sei anni e non può ricevere più di due mandati, è il capo della Cancelleria e degli uffici dipendenti.

§ 2 - Al Gran Cancelliere compete:

- a) intrattenere rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali;
- b) la rappresentanza attiva e passiva dell'Ordine nei rapporti con i terzi secondo quanto previsto dall'Art. 36 a) della Carta Costituzionale;
- c) la redazione e la spedizione degli atti di governo, nonché la organizzazione dei vari uffici, secondo le direttive del Gran Maestro;
- d) la predisposizione, l'istruzione e, eventualmente, la relazione sugli argomenti da trattare nel Sovrano Consiglio,

in conformità a quanto stabilito preventivamente con il Gran Maestro, fatte salve le materie di competenza delle altre Alte Cariche.

§ 3 - Il Gran Cancelliere cura la redazione del verbale delle riunioni del Sovrano Consiglio e provvede alla stesura delle relative delibere. Il verbale deve essere approvato nella successiva riunione del Sovrano Consiglio.

Art. 121

Compiti del Grand'Ospedaliere

§ 1 - Il Grand'Ospedaliere, che rimane in carica sei anni e non può ricevere più di due mandati, promuove, coordina e vigila sulle opere ospedaliere e assistenziali dei Priorati, dei Sottopriorati, delle Associazioni e delle altre strutture dell'Ordine, secondo il disposto del presente Codice, dei Regolamenti e dei rispettivi Statuti. Controlla il buon andamento di tutte le attività caritative che dipendono direttamente dal Gran Magistero.

§ 2 - Il Grand'Ospedaliere ha il compito di curare che le direttive pastorali impartite dal Consiglio dei Professi vengano applicate da coloro che servono nelle opere caritative e a favore di coloro che vengono assistiti nelle istituzioni dell'Ordine. Presta, inoltre, assistenza al Prelato dell'Ordine per quanto riguarda le sue funzioni presso i Cappellani dell'Ordine incaricati della cura spirituale nelle opere caritative.

Art. 122

Consiglio del Grand'Ospedaliere

- § 1 - Il Grand'Ospedaliere, nello svolgimento delle sue funzioni, può essere assistito, ove lo ritenga opportuno, da un Consiglio, costituito da Membri rappresentativi delle diverse aree geografiche in cui è presente l'Ordine.
- § 2 - I Membri sono nominati dal Gran Maestro su proposta del Grand'Ospedaliere sentito il Sovrano Consiglio e durano in carica fino alla scadenza del mandato del Grand'Ospedaliere.

Art. 123

Compiti del Ricevitore del Comun Tesoro

- § 1 - Il Ricevitore del Comun Tesoro rimane in carica sei anni e non può ricevere più di due mandati.
- § 2 - Al Ricevitore del Comun Tesoro compete:
- a) coadiuvare il Gran Maestro nell'amministrazione dei beni del Gran Magistero sotto la vigilanza della Camera dei Conti;
 - b) vigilare sull'amministrazione ordinaria economica e finanziaria degli enti e delle opere melitensi, tenendo conto del principio di sussidiarietà e di solidarietà;
 - c) istruire e sottoporre alla decisione del Gran Maestro le pratiche circa la sua concessione agli enti melitensi delle licenze necessarie per l'alienazione di beni ad essi appartenenti;
 - d) verificata la lecita provenienza, istruire e sottoporre alla decisione del Gran Maestro le pratiche circa la concessione

agli enti melitensi delle licenze necessarie per accettare eredità, legati o donazioni gravate da oneri e/o condizioni;

- e) curare la redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo del Gran Magistero, nonché del bilancio aggregato preventivo e consuntivo dell'Ordine nel suo complesso, da sottoporre all'approvazione della Camera dei Conti;
- f) controfirmare i contratti, gli atti di alienazione e costitutivi di oneri relativi al patrimonio del Gran Magistero.
- g) dirige e sorveglia il servizio delle Poste Magistrali, nonché, per il tramite di un Segretario Generale, i servizi interni delle case magistrali e, in particolare, l'ufficio del personale del Gran Magistero, l'ufficio tecnico e le attività di sorveglianza del Palazzo Magistrale e di altri edifici;

§ 3 - Su proposta del Ricevitore del Comun Tesoro, il Segretario Generale viene nominato dal Gran Maestro, sentito il Sovrano Consiglio, limitatamente al periodo di durata in carica del Ricevitore.

§ 4 - Il Ricevitore è coadiuvato dal Comitato Consultivo per la Gestione Immobiliare e dal Comitato Consultivo per gli Investimenti, composti da comprovati esperti nei rispettivi campi. I Membri e il presidente di tali Comitati sono nominati dal Gran Maestro su proposta del Ricevitore e previo parere positivo della Camera dei Conti. Il verbale delle loro riunioni è presentato al Sovrano Consiglio.

Art. 124

I bilanci

Il Ricevitore del Comun Tesoro deve presentare:

- a) Il bilancio preventivo del Gran Magistero viene presentato entro il mese di dicembre di ogni anno per l'anno solare successivo. Una variazione del bilancio può essere presentata fino al 30 aprile e, successivamente, solo in circostanze straordinarie, fino al 30 giugno dell'anno di bilancio.
- b) Il bilancio consuntivo annuale del Gran Magistero è sottoposto a revisione contabile da parte di un revisore esterno e viene presentato insieme alla relazione di revisione entro il 30 giugno. Il conto pre-consuntivo del Gran Magistero per l'anno solare precedente deve essere presentato al Sovrano Consiglio entro il 30 aprile.

Art. 125

Giuramento delle Alte Cariche

- § 1 - Subito dopo l'elezione, le Alte Cariche pronunciano il prescritto giuramento nelle mani del Gran Maestro.
- § 2 - I Membri laici chiamati a ricoprire un'Alta Carica hanno diritto ad una equa retribuzione.
- § 3 - Le Alte Cariche, qualora non residenti a Roma, hanno diritto ad un alloggio presso il Gran Magistero.

Art. 126

Domicilio dei titolari delle Alte Cariche

I titolari delle Alte Cariche hanno domicilio presso la sede dell'Ordine.

Art. 127

Vacanza dei titolari delle Alte Cariche

In caso di vacanza o impedimento permanente di una delle Alte Cariche, il Sovrano Consiglio, immediatamente convocato dal Gran Maestro, con voto deliberativo, nomina il successore tra i Membri del medesimo Sovrano Consiglio. Successivamente procede, ai sensi dell'Art. 25, §5 della Carta Costituzionale, alla reintegrazione del Sovrano Consiglio.

Art. 128

Compiti del Coordinatore del Secondo Ceto

Il Coordinatore del Secondo Ceto è nominato dal Gran Maestro e lo coadiuva assieme al Gran Commendatore nella promozione dei carismi dell'Ordine per i Membri del Secondo Ceto.

Art. 129

Le rappresentanze diplomatiche dell'Ordine

§ 1 - Ogni Capo missione presenta al Gran Cancelliere, almeno due volte l'anno o a richiesta, la relazione sulla situazione politica e religiosa dello Stato presso cui è accreditato, sulle attività dell'Ordine e sul suo gradimento da parte dell'opinione

pubblica, dei Vescovi locali e di altre realtà ecclesiali. Il Gran Cancelliere sarà tenuto a informare periodicamente il Gran Maestro circa le relazioni pervenutegli.

- § 2 - Il Capo missione intratterrà buone e amichevoli relazioni con le strutture dell'Ordine nello Stato presso cui è accreditato.
- § 3 - La nomina dei rappresentanti diplomatici dell'Ordine ha scadenza quadriennale e può essere rinnovata.

Parte Settima **IL PRELATO**

Art. 130

Compiti del Prelato

- § 1 - Il Prelato, d'intesa con il Superiore competente dell'Ordine, vigila affinché l'attività dei Cappellani Conventuali, dei Cappellani Conventuali *ad honorem* e Magistrali e dei Diaconi Magistrali, nonché degli altri Sacerdoti preposti al servizio spirituale dell'Ordine, sia effettiva e proficua, ai sensi di apposito regolamento approvato dal Prelato stesso e previamente comunicato al Gran Maestro.
- § 2 - Il Prelato conferma i Cappellani Capi eletti nei Priorati, Sottopriorati ed Associazioni su indicazione dei rispettivi Superiori.
- § 3 - Il Prelato coadiuva il Gran Maestro, il Gran Commendatore e il Coordinatore del Secondo Ceto nei compiti spirituali.

§ 4 - Il Prelato nello svolgimento del proprio incarico è assistito da un gruppo di Cappellani da lui scelti, in modo da essere il più rappresentativo possibile delle diverse realtà melitensi.

Parte Ottava
IL SOVRANO CONSIGLIO

Art. 131

Sede

Il Sovrano Consiglio si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ordine.

Art. 132

Giuramento dei Membri del Sovrano Consiglio

- § 1 - Subito dopo l'elezione i Membri del Sovrano Consiglio pronunciano il prescritto giuramento nelle mani del Gran Maestro.
- § 2 - I Membri laici del Sovrano Consiglio non hanno diritto ad alcuna indennità salvo il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico.
- § 3 - I Membri del Sovrano Consiglio, qualora non residenti a Roma, hanno diritto ad un alloggio presso il Gran Magistero.

Art. 133

Ordine del giorno e convocazione

- § 1 - Il Gran Cancelliere predispose l'ordine del giorno e, previa comunicazione al Gran Maestro, convoca il Sovrano Consiglio almeno sei volte all'anno e ogni volta che lo richiedano esigenze particolari.
- § 2 - I Membri del Sovrano Consiglio possono chiedere l'inserimento di questioni e proposte nell'ordine del giorno.
- § 3 - I Priori, i Reggenti e i Presidenti hanno facoltà di presentare al Gran Maestro le proposte di loro competenza, perché siano sottoposte all'esame del Sovrano Consiglio.
- § 4 - A cura della Cancelleria del Gran Magistero, la convocazione e l'ordine del giorno, assieme alla relativa documentazione, devono essere comunicati ai Membri del Sovrano Consiglio almeno quindici giorni prima della seduta, assicurando loro la possibilità di chiedere integrazioni all'ordine del giorno.

Art. 134

Condizioni per la validità delle delibere

Il Sovrano Consiglio è presieduto dal Gran Maestro o in sua assenza dal Gran Commendatore e può deliberare solo se è presente la maggioranza assoluta dei Membri.

Art. 135

Casi particolari di voto segreto

Oltre i casi espressamente previsti, il voto del Sovrano Consiglio deve essere segreto quando si tratti dell'ammissione dei Membri al Secondo Ceto o di questioni concernenti singole persone, e ogni volta che sia richiesto da un Membro del Sovrano Consiglio.

Parte Nona
CONSIGLIO DEI PROFESSI

Art. 136

Sede

Il Consiglio dei Professi si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ordine.

Art. 137

Giuramento dei Membri del Consiglio dei Professi

Subito dopo l'elezione i Membri del Consiglio dei Professi pronunciano il prescritto giuramento nelle mani del Gran Maestro.

Art. 138

Ordine del giorno e convocazione

§ 1 - Il Gran Maestro predispone l'ordine del giorno e convoca il Consiglio dei Professi almeno sei volte l'anno e ogni volta che lo richiedano esigenze particolari.

§ 2 - I Priori, i Sottopriori e i Presidenti hanno facoltà di presentare al Gran Maestro proposte, perché siano sottoposte all'esame del Consiglio dei Professi.

§ 3 - A cura dell'ufficio del Gran Commendatore, la convocazione e l'ordine del giorno, assieme alla relativa documentazione, devono essere comunicati ai Membri del Consiglio dei Professi almeno quindici giorni prima della seduta, assicurando loro la possibilità di chiedere integrazioni all'ordine del giorno.

Art. 139

Condizioni per la validità delle delibere

Le delibere del Consiglio dei Professi non sono valide se adottate in assenza del Gran Maestro o del Gran Commendatore, e se non è presente la maggioranza assoluta dei Membri.

Art. 140

Casi di cooptazione nel Consiglio dei Professi

In caso di morte, rinuncia, impedimento permanente o assenza prolungata oltre sei mesi di uno dei Membri del Consiglio dei Professi, il Gran Maestro con voto deliberativo del Consiglio dei Professi procede alla cooptazione di un successore.

Art. 141

Casi particolari di voto segreto

Oltre i casi espressamente previsti, il voto del Consiglio dei Professi deve essere segreto quando si tratti dell'ammissione dei Membri al

Primo Ceto o di questioni concernenti singole persone, e ogni volta che sia richiesto da un Membro del Consiglio dei Professi.

Parte Decima
NORME COMUNI
AL SOVRANO CONSIGLIO
E AL CONSIGLIO DEI PROFESSI

Art. 142

Verbali

- § 1 - Per ogni riunione dovrà essere redatto il verbale da conservare presso il Gran Magistero.
- § 2 - Alla fine di ogni sessione e prima della sua conclusione, tutte le decisioni dovranno essere rilette e verbalizzate. Per l'approvazione di ogni singola direttiva è necessario l'assenso della maggioranza dei presenti.
- § 3 - L'estratto del verbale dell'adunanza contenente le decisioni prese, sottoscritto dal Gran Maestro o in sua assenza dal Gran Commendatore e controfirmato dal verbalizzatore, deve essere consegnato o inviato a tutti i Membri.

Art. 143

Obbligo di segretezza

- § 1 - Le discussioni e i verbali sono sottoposti a vincolo di segretezza, salvo per quanto riguarda le direttive approvate.

§ 2 - I Membri di un Consiglio hanno accesso ai verbali dell'altro Consiglio negli uffici del Gran Magistero.

Parte Undicesima
IL CAPITOLO GENERALE

Art. 144

Convocazione

A norma dell'Art. 28 della Carta Costituzionale, il Capitolo Generale è convocato e presieduto dal Gran Maestro o dal Luogotenente di Gran Maestro.

Art. 145

Delegati degli Enti dell'Ordine

§ 1 - I due Professi delegati di un Priorato o di un Sottopriorato a norma dell'Art. 29, §1, e) ed f) della Carta Costituzionale, sono eletti dal rispettivo Capitolo, in base ai propri Statuti, fra i Professi del Priorato o del Sottopriorato. Tale previsione si applica anche per i Delegati supplenti.

§ 2 - I quindici Presidenti di Associazione nonché i quindici supplenti di cui all'Art. 29, §1, g) della Carta Costituzionale sono eletti dall'Assemblea dei Presidenti a tale scopo convocata e presieduta del Presidente più anziano di nomina, almeno tre mesi prima del Capitolo Generale. Il funzionamento dell'Assemblea dei Presidenti è disciplinato da apposito regolamento emanato dal Gran Maestro udito il Sovrano Consiglio.

§ 3 - Le Assemblee dei Priorati, Sottopriorati e Associazioni, sono chiamate ad eleggere delegati e i relativi supplenti in numero proporzionale secondo quanto disposto dal Regolamento del Capitolo.

Art. 146

Luogo, data e ordine del giorno

§ 1 - Il Gran Maestro, o il Luogotenente di Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, annuncia ufficialmente il Capitolo Generale nove mesi prima e lo convoca almeno tre mesi prima, fissando luogo e data.

§ 2 - Entro sei mesi dal giorno della notifica, i medesimi organismi costituzionali devono comunicare, a pena di decadenza, al Gran Maestro i nominativi dei delegati e dei supplenti ai sensi dell'Art. 29, §1, d) - h) della Carta Costituzionale.

§ 3 - Almeno sessanta giorni prima della apertura del Capitolo Generale, il Gran Maestro, previo consenso del Sovrano Consiglio, fissa l'ordine del giorno, comunicandolo ai Capitolari con la relativa documentazione.

§ 4 - Entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ordine del giorno, i Capitolari possono, anche individualmente, far pervenire al Gran Maestro proposte scritte di argomenti da inserire nell'ordine del giorno, corredate da opportuna documentazione e relazioni illustrative.

Art. 147

*Elezione dei Membri del Sovrano Consiglio
e della Camera dei Conti*

Il Capitolo Generale, al termine della discussione, procede alle elezioni di sua competenza a norma degli artt. 20, §3; 30, §5 e 37, §2 della Carta Costituzionale.

Art. 148

Determinazione della quota annuale e delle tasse di passaggio

- § 1 - Il Capitolo Generale stabilisce la quota annuale e le tasse di passaggio da versare al Gran Magistero. è in facoltà dei singoli enti territoriali richiedere ai propri Membri contributi integrativi laddove previsto dai rispettivi statuti.
- § 2 - Il Gran Maestro con il voto deliberativo del Sovrano Consiglio per cause gravi può ridurre o esentare dal pagamento della quota annuale o della tassa di passaggio un Priorato, un Sottopriorato o una Associazione nonché singoli Membri.

Parte Dodicesima
IL CAPITOLO DEI PROFESSI

Art. 149

Convocazione

Il Capitolo dei Professi è convocato e presieduto dal Gran Maestro o dal Luogotenente di Gran Maestro.

Art. 150

Luogo, data e ordine del giorno

- § 1 - Il Gran Maestro, o il Luogotenente di Gran Maestro, in concomitanza del Capitolo Generale deve convocare il Capitolo dei Professi.
- § 2 - Il Capitolo dei Professi si riunisce nel medesimo luogo in cui si tiene il Capitolo Generale e nei giorni immediatamente ad esso precedenti. Il Gran Maestro annuncia ufficialmente nove mesi prima e lo convoca almeno tre mesi prima comunicando luogo e data.

Art. 151

Obbligo di presenza dei Capitolari

I Capitolari hanno l'obbligo di intervenire personalmente, salvo impedimento giustificato e riconosciuto legittimo dal Gran Maestro.

Art. 152

Elezioni

Il Capitolo dei Professi procede a scrutini separati e a voto segreto alla composizione delle terne di sua competenza a norma degli artt. 31, §2, a); 20, §3; 31, §2, c) della Carta Costituzionale.

Parte Tredicesima
IL CONSIGLIO COMPITO DI STATO

Art. 153

Convocazione

Il Consiglio Compito di Stato è convocato ai sensi dell'Art. 18, §3 o dell'Art. 32, §8 della Carta Costituzionale.

Art. 154

Presidenza e segreteria

Le sedute del Consiglio Compito di Stato sono presiedute dal Luogotenente in carica o, in caso di sua assenza, dal titolare dell'Alta Carica che lo segue, purché Professo, ovvero dal Membro Professo del Sovrano Consiglio più anziano di Professione.

Art. 155

Elezione del Gran Maestro o del Luogotenente di Gran Maestro

L'elezione del Gran Maestro o del Luogotenente di Gran Maestro da parte del Consiglio Compito di Stato avviene immediatamente dopo la comunicazione della Terna vincolante da parte del Capitolo dei Professi.

Art. 156

Scioglimento del Consiglio Compito di Stato

Con il giuramento del Capo dell'Ordine il Consiglio Compito di Stato è sciolto.

Parte Quattordicesima
LA CONSULTA GIURIDICA

Art. 157

Sede

La Consulta Giuridica si riunisce presso la sede dell'Ordine.

Art. 158

Procedura della seduta

- § 1 - Sugli argomenti da esaminare riferisce un relatore precedentemente nominato dal Presidente. Dopo la discussione collegiale, la Consulta decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Presidente comunica il parere al Gran Maestro o a chi l'ha richiesto.
- § 2 - Di ogni riunione è redatto verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trascritto in apposito registro.

Parte Quindicesima
L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

SEZIONE I
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 159

Composizione e sede dei Tribunali Magistrali

§ 1 - I Tribunali Magistrali sono di Prima Istanza e di Appello e sono composti dal Presidente e da due Giudici.

§ 2 - I Tribunali si riuniscono presso la sede dell'Ordine.

§ 3 - La cancelleria dei Tribunali è retta da un Cancelliere.

Art. 160

Incompatibilità di uno stesso giudice in diverse istanze

Il giudice che ha esaminato una causa in un grado del giudizio non può pronunciarsi sulla stessa in altro grado.

Art. 161

Giudici Supplenti

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal giudice più anziano. Se, in caso di impedimento del Presidente o di uno o più Giudici, non è possibile costituire il collegio, il Gran Maestro su proposta del Presidente del Tribunale di Appello e previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio provvede ad integrare il collegio, per quel singolo giudizio, con Giudici supplenti.

Art. 162

Giuramento

Prima di assumere le funzioni, i Giudici e il Cancelliere dei Tribunali prestano giuramento dinanzi al Gran Maestro, secondo la seguente formula: “*Giuro di adempiere con fedeltà e diligenza i doveri della mia carica e di osservare il segreto d’ufficio*”.

Art. 163

Limiti di età

Il limite di età per i Giudici è di settantacinque anni compiuti. Il Gran Maestro previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio può dispensare dal servizio, in qualunque momento, coloro che, per constatata inabilità o inidoneità, non siano in grado di adempierlo.

Art. 164

Incompatibilità

Non possono assumere la carica di Cancelliere e di Giudice coloro che ricoprano lo stesso ufficio in altro Tribunale.

SEZIONE II COMPETENZA DEI TRIBUNALI MAGISTRALI

Art. 165

Materie di competenza dei Tribunali Magistrali

§ 1 - I Tribunali Magistrali giudicano in nome del Gran Maestro, ed in particolare:

- a) sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei Membri del Secondo e Terzo Ceto;
- b) sui ricorsi avverso gli atti amministrativi emanati dalle autorità melitensi con l'esclusione di quelli del Gran Maestro;
- c) sulle impugnative avverso le decisioni relative all'ammissione nelle categorie del Secondo e Terzo Ceto;
- d) sulle controversie in materia di investitura nella titolarità ed amministrazione delle Commende di giuspatronato;
- e) sulle controversie di lavoro, su istanza dei dipendenti dell'Ordine o degli enti pubblici melitensi;
- f) sulle controversie fra i Membri dell'Ordine in quanto tali nonché, su richiesta scritta delle parti, sulle controversie di natura patrimoniale relative a diritti disponibili, sempre tra appartenenti all'Ordine;
- g) sulle controversie tra gli enti melitensi.

§ 2 - Il Tribunale Magistrale di Prima Istanza, su concorde richiesta scritta delle parti, anche se non appartenenti all'Ordine, può assumere le funzioni di collegio arbitrale per decidere, secondo diritto o equità, controversie di natura patrimoniale relative a diritti disponibili. La funzione del Tribunale sarà gratuita, salvo il rimborso delle spese vive per l'espletamento della funzione

stessa. Il lodo arbitrale è impugnabile davanti al Tribunale Magistrale d'Appello, in conformità al Codice di procedura civile dello Stato della Città del Vaticano, in quanto applicabile.

§ 3 - I Tribunali Magistrali, su concorde richiesta scritta di Stati o enti di diritto internazionale, possono assumere le funzioni di arbitro in controversie internazionali.

SEZIONE III

L'ORDINAMENTO PROCESSUALE

Art. 166

Procedura dei giudizi

Salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, la procedura innanzi ai Tribunali Magistrali è disciplinata dalle norme del vigente Codice di procedura civile dello Stato della Città del Vaticano.

SEZIONE IV

L'AVVOCATURA DI STATO

Art. 167

Composizione dell'Avvocatura

§ 1 - L'Avvocatura di Stato è composta dall'Avvocato Generale di Stato, eventualmente coadiuvato da altri avvocati, nominato dal Gran Maestro col consenso del Sovrano Consiglio per un triennio rinnovabile.

§ 2 - Per particolari esigenze l'Avvocato Generale di Stato può chiedere al Gran Maestro di nominare *ad actum* altri giuristi per il patrocinio e la difesa dell'Ordine innanzi alle giurisdizioni ecclesiastiche e civili.

Art. 168

Assistenza dell'Avvocatura

Gli organi dell'Ordine possono richiedere il parere e l'assistenza dell'Avvocatura di Stato ogniqualvolta sia ritenuto necessario e, in particolare, per i casi che presentino complesse questioni giuridiche.

SEZIONE V
GLI AVVOCATI DIFENSORI

Art. 169

Ammissione degli avvocati difensori

Alla difesa delle parti, possono essere ammessi gli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, civili o ecclesiastiche, da non meno di dieci anni.

Art. 170

Esclusione e sospensione degli avvocati difensori

Il Presidente del Tribunale di Appello può escludere o sospendere gli avvocati che, a suo giudizio, siano incorsi in gravi mancanze d'indole morale o deontologica.

Parte Sedicesima
COMUNICAZIONE

Art. 171

Il Consiglio delle Comunicazioni

- § 1 - Il Consiglio delle Comunicazioni sovrintende le attività di comunicazione interna ed esterna dell'Ordine nonché nello sviluppo e nella realizzazione di efficienti programmi di comunicazione.
- § 2 - Il Consiglio delle Comunicazioni è composto dal Gran Maestro che lo presiede, da un Vice-Presidente da questi liberamente nominato e da sei Consiglieri, scelti fra i Membri dell'Ordine, competenti nei settori della comunicazione, dell'amministrazione, delle relazioni pubbliche e dei mass media. I Consiglieri sono nominati con decreto del Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio, per un periodo di quattro anni, rinnovabile, ed in modo da assicurare un'adeguata rappresentanza geografica.

Art. 172

Doveri e riunioni del Consiglio delle Comunicazioni

- § 1 - Il Consiglio delle Comunicazioni consiglia il Gran Magistero su questioni di flusso d'informazione, rapporti con i mass media, relazioni pubbliche, emblemi e logo, come anche sull'organizzazione del Segretariato per le Comunicazioni, inclusi i costi ed i bilanci preventivi, il personale addetto e le attrezzature.
- § 2 - Ogni anno presenta una relazione al Gran Maestro e al Sovrano Consiglio e, quando convocato, al Presidente del

Capitolo Generale. Una speciale relazione sulle attività inerenti la comunicazione sarà pure presentata dal Presidente al Capitolo Generale.

§ 3 - Il Consiglio delle Comunicazioni si riunisce almeno due volte all'anno oppure quando il Presidente o il Vice-Presidente lo ritenga necessario. Ai Membri è corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese vive e documentate.

Parte Diciassettesima

EMBLEMA

Art. 173

L'emblema per le opere dell'Ordine

L'emblema per le opere degli enti melitensi è costituito dalla croce bianca a otto punte su scudo rosso, conformemente alla raffigurazione contenuta nel regolamento speciale.

SEZIONE II

Parte Prima **CONTRIBUTI E TASSE**

Art. 174

*Responsabilità dei Priorati, dei Sottopriorati
e delle Associazioni per il pagamento delle quote e delle tasse*

I Priorati, i Sottopriorati e le Associazioni rispondono per il pagamento delle quote annuali e delle tasse di passaggio dei loro Membri.

Art. 175

Sanzioni per mancato pagamento

- § 1 - Il Priorato, il Sottopriorato o l'Associazione che non avrà soddisfatto il suo debito verso il Gran Magistero entro il quindici marzo dell'anno successivo, non potrà proporre ricezione di Membri o conferimento di decorazioni melitensi né potrà essere rappresentata nelle riunioni del Capitolo Generale e del Consiglio Compito di Stato, finché non avrà regolarizzato la sua posizione.
- § 2 - In caso di ritardo nel conferimento al Gran Magistero delle quote annuali o delle tasse di passaggio dovute dal Priorato, Sottopriorato o dall'Associazione responsabile, il Sovrano Consiglio commissionerà una revisione dei conti esterna a spese dei detti enti.

Parte Seconda **CAMERA DEI CONTI**

Art. 176

Compiti

La Camera dei Conti:

- a) esercita il controllo preventivo dei bilanci annuali e l'ispezione dei conti;
- b) controlla il rispetto dei bilanci preventivi approvati;
- c) verifica periodicamente la contabilità e la consistenza del Comun Tesoro;
- d) fornisce vigilanza e monitoraggio sulla gestione del patrimonio e degli enti melitensi dell'Ordine nel suo complesso, in particolare per quanto riguarda l'osservanza dei dovuti requisiti di procedura alla loro gestione, e può fornire le relative raccomandazioni;
- e) è assistita da società di revisione contabile esterne qualificate per le verifiche periodiche annuali. Il Gran Maestro sceglierà tali società con il consenso del Sovrano Consiglio secondo criteri di selezione e di rotazione stabiliti da uno specifico regolamento approvato dal Sovrano Consiglio;
- f) fornisce consulenza su qualsiasi questione di natura economica o finanziaria su richiesta del Gran Cancelliere o del Ricevitore del Comun Tesoro.
- g) su richiesta del Sovrano Consiglio, presenta al medesimo relazioni di revisione su particolari questioni finanziarie.

Art. 177

Riunioni e rimborsi

§ 1 - La Camera dei Conti si riunisce in via ordinaria due volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. In via straordinaria si riunisce su richiesta del Gran Maestro, del Sovrano Consiglio, del Consiglio dei Professi o del Ricevitore del Comun Tesoro.

§ 2 - Ai Membri della Camera dei Conti è corrisposto il rimborso delle spese vive e documentate.

Art. 178

Verbali delle riunioni

Il verbale delle riunioni della Camera dei Conti, approvato dai suoi Membri e sottoscritto dal Presidente, è inviato in copia al Gran Maestro, al Sovrano Consiglio, al Consiglio dei Professi e al Ricevitore del Comun Tesoro.

Art. 179

Relazione del Presidente al Capitolo Generale

Il Presidente presenta al Capitolo Generale un rapporto sull'attività svolta dalla Camera dei Conti.

SEZIONE III
L'ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE

Parte Prima
LE PERSONE GIURIDICHE

Art. 180

Personalità giuridica degli enti melitensi

- § 1 - I Priorati, i Sottopriorati e le Associazioni hanno personalità giuridica canonica, in quanto compresi nell'ordinamento giuridico melitense.
- § 2 - Ad altri enti, quali Fondazioni o Commende, la personalità giuridica è riconosciuta per antico possesso o conferita dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio.

Art. 181

Statuti degli Enti non giurisdizionali

Il Gran Maestro, previo consenso del Sovrano Consiglio, può emanare statuti per i diversi enti strumentali non giurisdizionali, definendone anche i requisiti.

Art. 182

Acquisto della personalità giuridica di diritto nazionale

Previa autorizzazione del Gran Maestro, gli enti pubblici melitensi possono acquistare personalità giuridica nella nazione dove sono destinati ad operare in base allo statuto.

CAPO II
PRIORATI, SOTTOPRIORATI E ASSOCIAZIONI

SEZIONE I
NORME COMUNI

Art. 183

Erezione dei Priorati e Sottopriorati e delle Associazioni

- § 1 - Il Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio e del Consiglio dei Professi procede alla erezione canonica di un Priorato, Sottopriorato e Associazione delimitandone la circoscrizione territoriale. Analogamente si procede in relazione alla fusione, dismembramento o estinzione dei predetti enti.
- § 2 - Per costituire un Priorato sono necessari almeno cinque Membri del Primo Ceto, per un Sottopriorato tre Membri del Primo Ceto, per una Associazione almeno quindici Cavalieri. Essi debbono risiedere nella circoscrizione dell'erigendo Priorato, Sottopriorato o Associazione.
- § 3 - Al verificarsi dei requisiti di cui al §2 si deve procedere alla costituzione dell'ente corrispondente, salvo che il Gran Maestro per gravi ragioni e con il parere favorevole del Consiglio dei Professi e del Sovrano Consiglio decida diversamente.

Art. 184

Scopo

I Priorati, i Sottopriorati e le Associazioni dell'Ordine hanno come scopo l'attuazione nel territorio di competenza, sotto la direzione del Gran Maestro, delle finalità dell'Ordine di cui all'Art. 2 della Carta Costituzionale.

Art. 185

Appartenenza

- § 1 - Del Priorato, del Sottopriorato e delle Associazioni fanno parte di diritto tutti i Membri dell'Ordine residenti nel medesimo territorio. Salvo particolari circostanze è possibile appartenere solo ad un Priorato, Sottopriorato o ad una Associazione.
- § 2 - I Membri residenti in territori ove non è eretta nemmeno una Associazione sono iscritti alla circoscrizione assegnata dal Gran Maestro.
- § 3 - Chi, per giustificati motivi storici, intende chiedere l'ammissione ad un Priorato, Sottopriorato o Associazione diverso da quello territorialmente competente, deve ottenere il permesso del Gran Maestro.

SEZIONE II I PRIORATI E I SOTTOPRIORATI

Art. 186

Nomina del primo Superiore e dei Membri del Capitolo

Il Gran Maestro nomina il primo Superiore e i Membri del Capitolo nel caso di Priorato o Sottopriorato neocostituito.

Art. 187

Doveri del Superiore

Il Superiore, col suo esempio, deve stimolare la pratica delle virtù religiose e la fedeltà agli impegni propri dell'Ordine; nel territorio di competenza è responsabile a livello locale di tutte le opere assistenziali e caritative dell'Ordine. Inoltre, deve:

- a) far conoscere gli atti della Santa Sede e del Gran Maestro e curarne l'osservanza;
- b) incoraggiare la partecipazione dei Membri alla vita e alle opere dell'Ordine e curare la loro crescita spirituale;
- c) promuovere ed aver cura delle vocazioni specifiche secondo il carisma melitense.

Art. 188

Capitolo Priorale e Sottopriorale

Il Superiore, almeno quattro volte l'anno, convoca il Capitolo per trattare gli affari più importanti.

Art. 189

Esercizi spirituali

- § 1 - Ogni anno, in ciascun Priorato e Sottopriorato, si deve tenere un corso di esercizi spirituali di otto giorni interi per i membri del Primo Ceto, di cinque giorni interi per i membri del Secondo Ceto, di tre giorni interi per i membri del terzo Ceto. Il Superiore ne stabilisce la data e il luogo.
- § 2 - Il Superiore definisce periodi ulteriori di vita fraterna per i Membri del Primo Ceto.

Art. 190

Relazione Amministrativa

Il Superiore rende conto ogni anno della sua amministrazione al Gran Maestro e per quanto di competenza al Consiglio dei Professi e al Sovrano Consiglio, presentando inoltre al Ricevitore del Comun Tesoro una relazione sulla situazione finanziaria approvata dal proprio Capitolo.

SEZIONE III ASSOCIAZIONI NAZIONALI

Art. 191

Scopo

Le Associazioni, nei limiti consentiti dalla loro peculiare natura, hanno come scopo l'attuazione, sotto l'autorità dei Superiori legittimi, delle finalità dell'Ordine di cui all'Art. 2 della Carta Costituzionale.

Art. 192

Nomina del primo Presidente e dei Membri del Consiglio

Il Gran Maestro nell'erigere l'Associazione ai sensi dell'Art. 46, §1 della Carta Costituzionale, ne nomina il primo Presidente e i Membri del Consiglio di cui all'Art. 50, §1 della Carta Costituzionale.

Art. 193

Doveri del Presidente e del Consiglio

Il Presidente e i Consiglieri, col loro esempio, devono stimolare la pratica delle virtù religiose e la fedeltà agli impegni propri dell'Ordine; nel territorio di competenza il Presidente unitamente al proprio Consiglio è responsabile a livello locale di tutte le opere assistenziali e caritative dell'Ordine. Il Presidente in particolare deve:

- a) far conoscere gli atti della Santa Sede e del Gran Maestro e curarne l'osservanza;
- b) incoraggiare la partecipazione dei Membri alla vita e alle opere dell'Ordine e curare la loro crescita spirituale;

- c) promuovere con l'aiuto dei Professi dell'Ordine o dei Cappellani le vocazioni specifiche secondo il carisma melitense.

Art. 194

Convocazione del Consiglio

Il Presidente, almeno sei volte l'anno, convoca il Consiglio per trattare gli affari più importanti. Il Consiglio può altresì essere convocato ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità ovvero ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno tre Consiglieri.

Art. 195

Esercizi spirituali

- § 1 - Ogni anno, in ciascuna Associazione, si deve tenere un corso di esercizi spirituali di almeno otto giorni interi per i membri del Primo Ceto, di cinque giorni interi per i membri del Secondo Ceto e di tre giorni interi per i membri del Terzo Ceto. Il Presidente e il Cappellano Capo ne stabiliscono la data e il luogo.
- § 2 - Il Presidente e il Cappellano Capo definiscono periodi ulteriori di ritiro obbligatorio per i Membri del Secondo Ceto.

Art. 196

Relazione Amministrativa

Il Presidente ed il Consiglio rendono conto ogni anno della loro amministrazione al Gran Maestro e per quanto di competenza al Consiglio dei Professi e al Sovrano Consiglio, presentando inoltre al Ricevitore del Comune Tesoro il bilancio consuntivo accompagnato da una relazione sulla situazione finanziaria.

SEZIONE IV LE DELEGAZIONI

Art. 197

Istituzione

- § 1 - L'istituzione o l'estinzione di una Delegazione nei territori appartenenti ad un Priorato o Sottopriorato è decisa dal Priore o Sottopriore con il consenso del Capitolo. Il Capitolo approva il Regolamento per le Delegazioni.

- § 2 - Nel caso di Associazioni l'erezione di una Delegazione è disposta dal Presidente previo consenso del suo Consiglio, purché in precedenza sia stato dalla medesima Associazione redatto un apposito Regolamento per le Delegazioni, che abbia ricevuto l'approvazione del Gran Maestro udito il Sovrano Consiglio.

- § 3 - In casi eccezionali, su accordo dei rispettivi Presidenti e con il nulla osta del Gran Maestro, possono essere stabilite Delegazioni di una Associazione nel territorio di un'altra.

- § 4 - Nei territori in cui coesistano Priorato o Sottopriorato e l'Associazione, l'erezione di una Delegazione è decisa dal Priore o Sottopriore, che sono i superiori legittimi a norma dell'art. 191 del Codice e dell'art. 38 §2 della Carta Costituzionale, con il consenso del Capitolo Priorale o Sottopriorale, e del Presidente dell'Associazione.

SEZIONE V
LE OPERE DELL'ORDINE

Art. 198

“Obsequium pauperum”

- § 1 - Alla ricerca di una risposta concreta all'amore di Cristo, i primi Membri dell'Ordine hanno riconosciuto e servito il Signore nei pellegrini infermi in Terra Santa. Dalla misericordia divina per la miseria del mondo trae le sue origini l'*“obsequium pauperum”*, che impegna i Membri dell'Ordine a servire Gesù Cristo, che è presente negli infermi.
- § 2 - In relazione alla *“tuitio fidei”* i Membri dell'Ordine, riconoscendo in ogni singola persona l'immagine di Dio, vengono particolarmente esortati ad impegnarsi in quelle situazioni in cui la vita umana è minacciata nel suo esistere e nella sua dignità, donati da Dio.

Art. 199

L'organizzazione dell'“obsequium pauperum”

- § 1 - Spetta ai Priorati, Sottopriorati ed Associazioni stabilire nella rispettiva circoscrizione opere di assistenza medica, caritativa e sociale, presso le quali i Membri dei diversi ceti sono chiamati ad esercitare personalmente la missione per la quale si sono impegnati.
- § 2 - Gli Ospedalieri dei Priorati, dei Sottopriorati e delle Associazioni sono responsabili per le opere come da §1. Gli Ospedalieri svolgono il loro incarico in accordo con i Priori, i Sottopriori e i Presidenti.

- § 3 - Sia le attività al di fuori di una circoscrizione, sia quelle risultanti da accordi tra enti melitensi, dovranno essere assunte d'intesa con il Grand'Ospedaliere incaricato del coordinamento, ai sensi dell'Art. 121 del presente Codice.
- § 4 - Gli amministratori delle singole opere dell'Ordine devono inviare ogni anno un rapporto al Priorato, Sottopriorato ed Associazione sullo stato delle attività, unitamente ai bilanci.
- § 5 - Il Gran Magistero pone in essere opere soltanto in casi eccezionali.

Art. 200

La collaborazione internazionale

Considerati i compiti internazionali dell'Ordine ed al fine di favorire la promozione di singole opere, la collaborazione internazionale delle Associazioni dell'Ordine riveste significato particolare, e pertanto tutti gli enti dell'Ordine, nei limiti delle possibilità, sono tenuti a collaborare con il Gran Magistero nelle attività apostoliche di carattere sovranazionale.

Art. 201

Enti strumentali non giurisdizionali per la realizzazione di opere dell'Ordine

- § 1 - Gli enti strumentali non giurisdizionali dei Priorati, dei Sottopriorati e delle Associazioni sono: fondazioni, associazioni, società, servizi di assistenza, opere dell'Ordine giuridicamente indipendenti, ed organizzazioni similari, istituite per la realizzazione delle opere melitensi.

§ 2 - Gli enti strumentali non giurisdizionali potranno essere costituiti dai Priorati, Sottopriorati ed Associazioni, con l'osservanza di quanto stabilito negli Statuti, nonché dalle seguenti norme:

- a) gli statuti di un ente strumentale non giurisdizionale non possono entrare in vigore prima della loro approvazione da parte del competente ente dell'Ordine. Lo stesso vale per eventuali modifiche agli statuti;
- b) l'ente strumentale non giurisdizionale dovrà rendere conto della propria attività e della propria situazione finanziaria al competente ente dell'Ordine;
- c) il responsabile di un ente strumentale non giurisdizionale non potrà assumere la propria carica senza l'approvazione dell'ente competente. È preferibile che il responsabile sia un Membro dell'Ordine;
- d) l'ente strumentale non giurisdizionale potrà utilizzare le insegne e il nome dell'Ordine, o fare riferimento ad esso, soltanto previa autorizzazione dell'ente competente. Tale diritto potrà anche essere revocato dall'ente competente senza la necessità di fornire motivazioni.

§ 3 - Qualora, in base alle leggi nazionali, non fosse possibile codificare completamente negli statuti i requisiti minimi, di cui sopra, la loro realizzazione di fatto dovrà essere assicurata tramite altre misure adatte alla circostanza.

§ 4 - Le istituzioni e le attività per le quali gli enti melitensi forniscono soltanto assistenza, ma non sono gestite direttamente e non fanno parte del loro patrimonio, non potranno portare l'insegna ed il nome dell'Ordine, salvo con l'espressa indicazione che esse sono esclusivamente sostenute dall'Ordine, senza che quest'ultimo si sia assunto alcuna responsabilità.

TITOLO IV

Art. 202

Disposizioni transitorie

Il Gran Maestro, in conformità a una decisione del Sovrano Consiglio, emana disposizioni transitorie per disciplinare i rapporti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice.

ATTI DEL GRAN MAGISTERO

Decreto Consiliare N. 260 del 23 Settembre 2022

Oggetto: Norme transitorie per l'implementazione della Carta Costituzionale e del Codice melitensi

Vista la nuova disciplina introdotta dalla Carta Costituzionale e del Codice melitensi promulgati dal santo Padre in data 3 settembre 2022;

Considerata l'opportunità di agevolare il prosieguo delle attività delle organizzazioni del Sovrano Ordine dando loro il tempo necessario per adeguarsi alle nuove normative e per aggiornare i loro Statuti e Regolamenti rendendoli conformi a tali normative;

Visto l'art. 60, §2 della Carta Costituzionale;

Udita la relazione di S.E. il Gran Cancelliere;

NOI
FRA' JOHN T. DUNLAP
LUOGOTENENTE DI GRAN MAESTRO
con il voto deliberativo del Sovrano Consiglio
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Articolo 1

Gli organismi elettivi - ad eccezione di quelli non più previsti dalla nuova Carta Costituzionale - continuano le loro funzioni fino alla scadenza del proprio mandato.

Articolo 2

Le istituzioni ed organismi melitensi devono adeguare i propri statuti o regolamenti in armonia alla nuova Carta Costituzionale e al nuovo Codice Melitense entro la fine del proprio mandato e sottoporli al Gran Maestro a norma dell'Art. 38, § 1 della Carta Costituzionale.

A norma dell'Art. 46 della Carta Costituzionale, nei territori in cui coesistano Priorati o Sottopriorati e Associazioni, il governo dei Membri spetta al Priorato o Sottopriorato di appartenenza.

Articolo 3

La Cancelleria è incaricata dell'esecuzione del presente Decreto e di fornire ogni chiarimento in merito all'attuazione dei nuovi testi forniti.

F.to: Fra' John Dunlap

F.to: Riccardo Paternò di Montecupo
Gran Cancelliere

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SANCTISSIMI

*Con il quale vengono approvate le modifiche
alla Carta Costituzionale e al Codice Melitense
del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta*

Il Sommo Pontefice Leone XIV, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Patrono del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta in data 10 aprile 2026, dopo attento esame di tutto quanto concerne l'ordinamento normativo dell'Ordine;

considerata la peculiare natura del medesimo Ordine quale Ordine religioso laicale, chiamato a promuovere la gloria di Dio e la santificazione dei propri membri mediante l'esercizio della carità, specialmente verso i poveri e gli infermi;

visti la Carta Costituzionale e il Codice dell'Ordine, promulgati con Decreto del Suo venerato Predecessore in data 3 settembre 2022, e successivamente modificati con Decreto del medesimo in data 25 novembre 2022;

considerata la necessità di armonizzare talune disposizioni della Carta Costituzionale, nonché di apportare alcuni adeguamenti e integrazioni al Codice Melitense;

udita la richiesta presentata dal Gran Maestro dell'Ordine;

ha approvato in forma specifica le modifiche proposte alla Carta Costituzionale e al Codice Melitense.

Pertanto, considerata con cura ogni cosa, si stabilisce che gli articoli 20 §3, 38 §1, 46 §1, 50 §2 e 52 della Carta Costituzionale, nonché gli articoli 8 lett. a), 9 §1, 10 §1, 74 lett. c), 99 §1, 109 §2, 189 §1, 195 §1 e 197 del Codice Melitense siano cambiati nel modo seguente:

I. Art. 20 §3 della Carta Costituzionale

§3 - I titolari delle Alte Cariche sono eletti, per sei anni e per non più di due mandati, dal Capitolo Generale in base ad una tema vincolante, per ciascuna alta carica, proposta dal Capitolo dei Professi. Con esclusione della carica di Gran Commendatore, può essere eletto un membro in Obbedienza, con approvazione del Gran Maestro.

II. Art. 38 §1 della Carta Costituzionale

§1 - L'articolazione territoriale del governo dell'Ordine consiste in Priorati, Sottopriorati e Associazioni, la cui erezione e approvazione del relativo statuto competono al Gran Maestro con il consenso del Consiglio dei Professi e del Sovrano Consiglio.

III. Art. 46 §1 della Carta Costituzionale

§1 - Le Associazioni sono erette con decreto del Gran Maestro, previo consenso del Consiglio dei Professi e del Sovrano Consiglio, in quei territori con almeno quindici membri. In caso di voto non concorde il Gran Maestro non può agire.

IV. Art. 50 §2 della Carta Costituzionale

§2 - I Rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo del Secondo Ceto, così come quelli del Terzo Ceto, sono eletti dal rispettivo ceto di appartenenza a norma del Codice e del proprio Statuto. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un secondo mandato; per un terzo mandato si richiede la maggioranza dei due terzi.

V. Art. 52 della Carta Costituzionale

Qualora il Presidente dell'Associazione sia un Membro del Secondo o Terzo Ceto, i Professi che risiedono nel territorio dell'Associazione, in quanto religiosi, dipendono dal Priore o dal Sottopriore più vicino assegnato loro dal Gran Maestro.

VI. Art. 8 lett. a) del Codice Melitense

a) è Cavaliere del Secondo Ceto o è Cavaliere del Terzo Ceto da almeno un anno;

VII. Art. 9 §1 del Codice Melitense

§1 - Il candidato all'Aspirantato deve rivolgere la domanda di ammissione al Superiore competente per territorio, indirizzata al Gran Maestro.

VIII. Art. 10 §1 del Codice Melitense

§1 - Una volta accettata la domanda da parte del Gran Maestro, con il consenso del Consiglio dei Professi, il Superiore territorialmente competente affida l'Aspirante ad un Cavaliere di Giustizia espressamente deputato e a un Direttore spirituale, Cappellano Conventuale o Cappellano Conventuale ad honorem.

IX. Art. 74 lett. c) del Codice Melitense

c) partecipare ogni anno ad un corso di esercizi spirituali di almeno cinque giorni interi consecutivi, in un luogo approvato, e prendere parte ai corsi e convegni di formazione promossi dai Superiori;

X. Art. 99 §1 del Codice Melitense

§1 - Il Presidente della Commissione disciplinare, ricevuta la notifica di cui all'art. 97 §5, procede tempestivamente alla citazione dell'interessato, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a trenta giorni per costituirsi innanzi alla Commissione disciplinare personalmente o per tramite di un difensore di fiducia che sia abilitato al patrocinio presso i tribunali civili o ecclesiastici.

XI. Art. 109 §2 del Codice Melitense

§2 - Eccezionalmente, per singoli casi, il Gran Maestro può delegare un Professo o un membro del Secondo Ceto a compiere la visita di cui al precedente paragrafo, tenendo fermo che la visita ai membri del Primo Ceto sia fatta sempre da un Professo.

XII. Art. 189 §1 del Codice Melitense

§1 - Ogni anno, in ciascun Priorato e Sottopriorato, si deve tenere un corso di esercizi spirituali di otto giorni interi per i membri del Primo Ceto, di cinque giorni interi per i membri del Secondo Ceto, di tre giorni interi per i membri del Terzo Ceto. Il Superiore ne stabilisce la data e il luogo.

XIII. Art. 195 §1 del Codice Melitense

§1 - Ogni anno, in ciascuna Associazione, si deve tenere un corso di esercizi spirituali di almeno otto giorni interi per i membri del Primo Ceto, di cinque giorni interi per i membri del Secondo Ceto e di tre giorni interi per i membri del Terzo Ceto. Il Presidente e il Cappellano Capo ne stabiliscono la data e il luogo.

XIV. Art. 197 §4 del Codice Melitense

§4 - Nei territori in cui coesistano Priorato o Sottopriorato e l'Associazione, l'erezione di una Delegazione è decisa dal Priore o Sottopriore, che sono i superiori legittimi a norma dell'art. 191 del Codice e dell'art 38 §2 della Carta Costituzionale, con il consenso del Capitolo Priorale o Sottopriorale, e del Presidente dell'Associazione.

Il presente Rescritto sia notificato all'Ordine e osservato fedelmente da tutti i suoi membri. Nonostante qualsiasi disposizione contraria.

Dal Vaticano, 10 aprile 2026


Gianfranco Card. Ghirlanda, S.I.

*Cardinale Patrono
del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta*

Publicato dalla Cancelleria del Sovrano Militare Ordine di Malta
a cura del Dipartimento degli Affari Interni
